

ANNIVERSARIO

150^o

DEGLI
ORDINI FORENSI
D'ITALIA

Cronache dal Foro Parmense

anno XXXIV numero due
dicembre 2024

Periodico semestrale a cura dell'Ordine
degli Avvocati di Parma.

Autorizzazione del Tribunale di Parma n.14
del 10 giugno 1992.

Spedizione in abbonamento postale
art. 2 comma 20/c legge 662/96
Filiale di Parma

Direttore responsabile:
avv. Giuseppe Negri



confessione del vostro vecchio redattore

questo numero delle amate CRONACHE
è volutamente gracilino
e un poco provocatorio:
la grafica più scanzonata del consueto
vuole indicare all'editore
la via di un ringiovanimento
nella redazione,
tra i collaboratori,
dello stesso mezzo di comunicazione;

l'uso abbondante dell'intelligenza artificiale
(che ha accoppiato immagini
inventate ai testi) sembra proiettarci
velocemente verso un futuro inquietante:
quell'imparziale Giustizia che
conoscevamo, quella che
non guarda in faccia a nessuno
perché tutta bendata,
alla pagina 29 sembra invece sbirciare,
scegliere, pre-giudicare forse

c'è da preoccuparsi?



sommario

- pag. 3 il protocollo Comune - Ordine
sul sovraindebitamento
- pag. 7 l'osservatorio sulla riforma penale "Cartabia"
- pag. 12 gli autoservizi pubblici
- pag. 16 attività del Consiglio
- pag. 17 aggiornamento albi
- pag. 18 Giuseppe Verdi Senatore del Regno d'Italia
- pag. 21 capirsi in cors(i)a: qualche riflessione
sul valore di un corretto uso della lingua tecnica
- pag. 25 IA ed ESG: una prospettiva per l'avvocatura
- pag. 28 giurisprudenza disciplinare

chiuso in redazione
il 4 dicembre 2024

Comitato di redazione:
avv. prof. Luigi Angiello
avv. Nicola Bianchi
avv. Daria Fanti
avv. Alberto Magnani
avv. Francesco Mattioli
avv. Alessandra Mezzadri
avv. Werner Stricker

Hanno collaborato
a questo numero:
avv. Giulia Alfieri
prof. Davide Astori
avv. Fabrizio Ferri
avv. Giuseppe Rosafio
avv. prof. Simone Vernizzi
avv. Fulvio Villa



Protocollo Sovraindebitamento

SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 119, D.LGS. 267/2000 TRA COMUNE DI PARMA E ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PARMA PER LA SENSIBILIZZAZIONE DEI CITTADINI CHE SI RIVOLGONO ALL'ENTE SULLE CARATTERISTICHE E LE POSSIBILITÀ OFFERTE DALLA LEGGE, IN MATERIA DI SITUAZIONI DI CRISI O INSOLVENZA DEL DEBITORE, SIA ESSO CONSUMATORE O PROFESSIONISTA OVVERO PICCOLO IMPRENDITORE

TRA

COMUNE DI PARMA, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Parma, Strada della Repubblica, n. 1 – 43121 – P. IVA e C. F. 00162210348

e

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PARMA, in persona del Presidente pro tempore, con sede in Parma, P. le Corte d'Appello n. 1, anche in qualità di Presidente dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati, con sede in Parma, P. le Corte d'Appello n. 1

premess

- che è istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Parma, Ente Pubblico non economico, l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (O.C.C.), iscritto al n. 167 della Sezione A), del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento istituito presso il Ministero della Giustizia;
- che il Comune di Parma è istituzionalmente preposto alla tutela dei soggetti deboli e delle categorie in difficoltà economica;
- che tra il Comune di Parma e l'Ordine degli Avvocati di Parma è in atto una convenzione che prevede l'accesso facoltativo dei conduttori di immobili ad uso abitativo a forme stragiudiziali di composizione delle controversie in caso di morosità incolpevole;
- che in tale prospettiva è interesse attivare una collaborazione istituzionale tra il Comune di Parma e l'Ordine degli Avvocati di Parma e con l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento,

al fine di assicurare alle persone in stato di bisogno la necessaria assistenza;

- che l'Ordine degli Avvocati di Parma è da sempre impegnato nella valorizzazione del ruolo sociale della avvocatura;
- che il Comune di Parma riconosce che la funzione dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (O.C.C.) è di particolare rilevanza nel contesto economico attuale, connotato da frequenti situazioni di criticità per fare fronte alle obbligazioni assunte da parte dei consumatori e dei soggetti che versano in situazioni di difficoltà economica e di sovraindebitamento, sia al fine di sostenere la popolazione debole in un contesto di difficoltà economiche che per prevenire l'istituzionalizzazione di problematiche socio-economiche e la successiva presa in carico da parte dei servizi sociali;
- che il Comune di Parma e l'Ordine degli Avvocati di Parma ritengono necessario sensibilizzare i cittadini che si rivolgono all'Ente Municipale sulle caratteristiche e le possibilità offerte dalla Legge 27 gennaio 2012 n. 3, dal D.L.vo 14/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e dal Decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni, in materia di situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore;

Visti:

- l'art. 13, comma 1, del D.lgs. 267/2000 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, secondo cui: "Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale (...), salvo quanto non

sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze".

- l'art. 2, comma 2 della Legge regionale Emilia Romagna 12 marzo 2003, n. 2 recante "NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI", secondo cui: "Al fine di prevenire, rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio derivanti da limitazioni personali e sociali, da condizione di non autosufficienza, da difficoltà economiche, la Regione e gli Enti locali realizzano un sistema integrato di interventi e servizi sociali con il concorso dei soggetti della cooperazione sociale, dell'associazionismo di promozione sociale e del volontariato, delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, delle Fondazioni, degli Enti di patronato e degli altri soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5 della legge n. 328 del 2000";
- gli artt. 6, comma 1 e 15, commi 1 e 2 della Legge 27 gennaio 2012, n. 3 recante "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento", secondo cui:

"Art. 6, c.1 - Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente sezione. Con le medesime finalità, il consumatore può anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all'articolo 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all'articolo 8;



Art. 15, c.1 - Possono costituire organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento enti pubblici dotati di requisiti di indipendenza e professionalità determinati con il regolamento di cui al comma 3. Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro di cui al comma 2.

Art. 15, c.2 - 2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia”.

- l'art. 13, comma 1, del D.lgs. 267/2000 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, secondo cui: “In applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, (...), possono stipulare (...) convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi”.

si conviene

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. La presente convenzione ha per oggetto la collaborazione istituzionale tra il Comune di Parma e l'Ordine degli Avvocati di Parma, presso cui è costituito l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (O.C.C.) di cui alla L. n. 3/2012, al D.lgs. n. 14/2019 e al Decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014 n. 202, iscritto al n. 167 della Sezione A), del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento istituito presso il Ministero della Giustizia, per la sensibilizzazione dei cittadini che si rivolgono all'ente sulle caratteristiche e le possibilità offerte dalla legge, in materia di situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista ovvero piccolo imprenditore, con la finalità di tutelare i soggetti deboli e le categorie in difficoltà economica prevenendo, altresì, l'istituzionalizzazione di problematiche socio-economiche e la successiva presa in carico da parte dei servizi sociali.

Art. 2 – Impegni del Comune di Parma

1. Per la realizzazione delle finalità sopra descritte, il Comune di Parma si impegna a:

mettere a disposizione dei Gestori della crisi iscritti all'Elenco tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Parma, una postazione lavoro nei locali di proprietà di Azienda Casa Emilia Romagna (Acer), ubicati in Parma (PR), V.le Bottego n. 2/A (Catasto U, Codice: G337, Sezione: 1, Foglio: 3, Particella: 877, Subalterno 81), concessi in comodato d'uso al Comune di Parma affinché se ne serva per l'attività dello “Sportello Multifunzionale Casa – S.M.C.”, dedicato all'erogazione di servizi ai cittadini richiedenti prestazioni di edilizia pubblica e sociale, al fine di favorire i richiedenti informazioni e assistenza all'avvio della procedura di gestione da sovraindebitamento, attraverso un colloquio gratuito con i gestori della crisi per la pre-verifica di fattibilità, secondo le modalità che verranno determinate da successivo disciplinare attuativo approvato con Determinazione dirigenziale, anche al fine di promuovere la formazione dei propri dipendenti/addetti ai servizi alla persona.

Art. 3 – Impegni dell'Ordine degli Avvocati di Parma

1. l'Ordine degli Avvocati di Parma:

si impegna ad individuare, tramite l'OCC, i Professionisti che svolgeranno, nella po-





stazione lavoro di cui sopra, la funzione di Gestori della crisi da sovraindebitamento nell'ambito del singolo caso trattato, demandando allo stesso OCC ogni decisione in merito alla prosecuzione della pratica ed all'attivazione delle relative procedure avanti il Tribunale di Parma;

ad applicare integralmente quanto previsto dal regolamento dell'O.C.C. di Parma per quanto riguarda le spese di avvio e svolgimento del procedimento;

a garantire che il preventivo di spesa delle competenze dell'O.C.C. verrà redatto sulla base delle previsioni normative e regolamentari in materia di sovraindebitamento;

a comunicare periodicamente al Comune di Parma la rinuncia o il mancato avvio della procedura di sovraindebitamento da parte degli utenti che hanno avuto accesso attraverso l'Ente;

ad operare idonee attività formative/informative dell'attività svolta verso il personale dipendenti/addetti ai servizi alla persona del Comune di Parma operanti negli spazi di cui sopra;

è responsabile dei propri archivi e dell'attività dei professionisti da essa individuati, esonerando espressamente il Comune da ogni responsabilità civile ed amministrativa collegata alle funzioni proprie dell'OCC.

si impegna a coordinare le proprie esigenze di apertura, chiusura ed utilizzo della postazione lavoro di cui sopra, con le altre funzioni presenti nei locali.

Art. 4 – Impegni reciproci

1. Il Comune di Parma e l'Ordine degli Avvocati si impegnano a sviluppare congiuntamente le azioni di comunicazione opportune per la divulgazione della presente convenzione, coordinando, altresì, le proprie iniziative e assicurando un costante e reciproco scambio informativo e sostegno.
2. Il Comune di Parma e l'Ordine degli Avvocati di Parma nomineranno ciascuno un proprio referente per il monitoraggio del corretto svolgimento della presente convenzione.
3. Il Comune di Parma e l'Ordine degli Avvocati assicurano la copertura assicurativa contro gli infortuni rispettivamente del proprio personale e dei professionisti individuati, impegnati nelle attività oggetto della presente Convenzione.

Art. 5 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Il Comune e l'Ordine degli Avvocati concordano che il datore di lavoro della Par-

te ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i., assicura ai Professionisti individuati per le attività svolte in spazi di sua competenza, le misure generali di tutela della salute e della sicurezza e le misure specifiche di protezione e prevenzione dei rischi, esclusa la sorveglianza sanitaria.

2. I professionisti individuati dall'Ordine degli Avvocati, impegnati nello svolgimento delle attività convenzionate nei locali di che trattasi, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla Parte ospitante.

Art. 6 – Durata, rinnovo e modifiche

1. La presente Convenzione ha la durata di diciotto mesi decorrenti dalla sua sottoscrizione ed è rinnovabile anche prima della scadenza naturale, con accordo esplicito tra le Parti, allo scopo di attuare una prima fase sperimentale e di definire un eventuale modello di operatività da aggiornare periodicamente sulla base dei risultati raggiunti e delle problematiche emerse.
2. Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà essere concordata tra le Parti e avverrà mediante atto aggiuntivo che entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.

Art. 7 – Recesso o scioglimento

1. Ciascuna parte potrà recedere dalla presente Convenzione con un preavviso pari almeno a due mesi da comunicare all'altra tramite posta elettronica certificata.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti restano Titolari autonomi e determinano i propri fini nonché i mezzi, rispondendo ciascuno del trattamento posto in essere e si impegnano, per quanto di propria competenza, al rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) trattano i dati personali oggetto della presente Convenzione per le finalità legate alle attività previste nella medesima da personale debitamente autorizzato al trattamento mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici nel rispetto degli artt. 6 e 32 del GDPR.

3. I dati saranno comunicati, qualora necessario per l'istruttoria della presente Convenzione, ad altri soggetti esterni che agiscono in qualità di Titolare o Responsabile del trattamento e saranno diffusi come previsto dal D.lgs.

33/2013. I dati saranno trasferiti in paesi appartenenti all'Unione Europea e conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità del trattamento.

4. Il Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Parma è disponibile scrivendo a dpo@comune.parma.it.

5. Le parti possono in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR scrivendo a:

Comune di Parma a: urp@comune.parma.it;

Ordine degli Avvocati di Parma: segreteria@ordineavvocatiparma.it;

6. L'informativa estesa resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR del Comune di Parma è disponibile nella sezione privacy del sito dell'Ente (<https://www.comune.parma.it/Privacy-3.aspx>) oppure può essere richiesta scrivendo a urp@Comune.Parma.it oppure contattando l'Ente ai seguenti recapiti: ufficio protocollo di via Largo Torello de' Strada 11/A, numero di telefono 052140521.

Art. 9 – Controversie

Nel caso in cui non si raggiunga una definizione bonaria di qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente Convenzione, le Parti concordemente riconoscono la competenza del Foro di Parma.

Art. 10 – Registrazione


Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente la registrazione.

Art. 11 – Modalità di sottoscrizione

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale, ai sensi della normativa vigente in tema di accordi tra pubbliche amministrazioni.

COMUNE DI PARMA
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PARMA
Il Sindaco
Il Presidente





Osservatorio Riforma Cartabia

Ultime questioni interpretative affrontate dalla Giurisprudenza di legittimità sull'intervento di riforma.



ATTO DI QUERELA:

Sempre possibile il deposito della querela da parte del difensore presso gli Uffici delle Forze dell'Ordine, anche dopo la riforma Cartabia.

Cass. pen., sez. II, 24 maggio 2024, n. 20754: *“La presentazione con modalità telematica della querela è esplicitamente ed esclusivamente riferita alle ipotesi in cui essa debba essere presentata nella Procura della Repubblica (quando non presentata direttamente dal querelante personalmente, ma dal suo difensore), così che non vi è alcun appiglio normativo utile a supportare l'assunto difensivo secondo il quale il deposito attraverso il processo portale telematico abbia una portata generalizzata e debba avvenire anche quando la querela sia depositata presso uffici diversi dalla Procura della Repubblica”.*

La Corte di Cassazione, con la pronuncia in esame, ha avuto modo di fare chiarezza sulle modalità di deposito della querela, precisando che quando l'atto viene presentato dal difensore – e non dalla parte personalmente – vi è l'obbligo di inoltrare attraverso il portale del processo penale telematico solo quando il deposito avvenga direttamente presso la Procura della Repubblica, e non anche quando l'atto sia presentato presso gli

uffici delle Forze dell'Ordine.

Il caso sottoposto all'attenzione della Suprema Corte interessava un ricorso – dichiarato manifestamente infondato – in cui si sosteneva che la querela, quando non presentata dalla parte personalmente, debba essere sempre e comunque inoltrata per via telematica, attraverso il portale del processo penale telematico, anche quando sia depositata dal difensore presso gli Uffici delle Forze dell'Ordine, e non solo quando la presentazione avvenga direttamente alla Procura della Repubblica. Il ricorrente, in particolare, deduceva che il mancato inoltrare in via telematica della querela, da parte del difensore, configurasse una violazione dell'art. 111-bis c.p.p. e dell'art. 87 comma 6-bis del D.lgs. n. 150 del 2022.

La Corte di Cassazione – nel motivare l'infondatezza dell'assunto – ha affermato, innanzitutto, che il procedimento penale ha inizio con l'iscrizione della notizia di reato presso la Procura della Repubblica e non con gli atti che ne possono dar origine, tra i quali appunto la querela. Inoltre, ha precisato la Corte, l'art. 111-bis c.p.p., introdotto con la riforma Cartabia, non menziona tra gli atti soggetti esclusivamente a deposito telematico, in ogni stato e grado del procedimento, la querela.

Le modalità di deposito della querela – continua il Supremo Collegio – sono invece disciplinate dall'art. 87 comma 6-bis del D.lgs. n. 150 del 2022, il quale prevede che (solo) il deposito della querela negli uffici delle Procure della Repubblica presso i Tribunali deve avvenire esclusivamente mediante inserimento nel portale del processo penale telematico.

Il dettato della norma è chiaro nel prevedere che l'obbligo di presentazione con modalità telematica della querela è esplicitamente ed esclusivamente riferito alle ipotesi in cui l'atto venga presentato in Procura della Repubblica e che tale obbligo non può in alcun modo essere esteso anche al caso di deposito presso Uffici diversi.

Alla luce di tutto ciò, dunque, il deposito della querela in formato cartaceo presso gli Uffici delle Forze dell'Ordine dovrà essere considerato pienamente valido ed efficace, indipendentemente dal fatto che sia stato effettuato dalla parte personalmente o dal suo difensore. [G.R.]

UDIENZA PRELIMINARE E GIUDIZIO ABBREVIATO:

La sentenza di non luogo a procedere per mancata conoscenza del processo è ricorribile in Cassazione.

Informazione provvisoria n. 13/2024 delle Sezioni Unite: *“Il provvedimento è ricorribile per cassazione ad*



opera delle parti per tutti i motivi elencati nell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen.”.

Tale è la soluzione formulata dalle Sezioni Unite all'esito dell'udienza del 26 settembre 2024 al quesito posto dalla Terza Sezione con l'ordinanza di rimessione del **2 aprile 2024, n. 23056**, con la quale chiedeva alla Supremo Collegio “se la sentenza di non luogo a procedere pronunciata ai sensi dell'art. 420-*quater* c.p.p. possa essere impugnata con ricorso per cassazione anche prima della scadenza del termine previsto dall'art. 159, ultimo comma, cod. pen.”.

In attesa del deposito della motivazione appare utile ripercorrere il percorso che ha portato alla pronuncia in esame, anche al fine di comprendere con maggiore precisione le implicazioni pratiche che tale interpretazione è destinata a generare in futuro.

La Terza Sezione Penale ha rimesso alle Sezioni Unite il quesito relativo alla possibilità di proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere pronunciata ai sensi dell'art. 420-*quater* c.p.p., anche prima della scadenza del termine previsto dall'art. 159, ultimo comma, c.p.

Tale questione sorge a seguito del ricorso del pubblico ministero contro una sentenza del G.i.p. che dichiarava il non luogo a procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato; avverso tale sentenza il p.m. sollevava dubbi sui presupposti per la dichiarazione di assenza.

L'art. 420-*quater* c.p.p., come modificato dal D. Lgs. n. 150/2022, introduce un regime tale per cui, qualora l'imputato non sia presente e non siano applicabili gli artt. 420-*bis* e 420-*ter* c.p.p., il giudice pronuncia sentenza inappellabile di non luogo a procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo. La norma, al secondo comma, individua gli elementi essenziali della sentenza e prevede che fino alla scadenza del termine indicato dall'art. 159 ultimo comma c.p., debbano proseguire le ricerche dell'imputato. Nel caso di rintraccio, la sentenza viene notificata con l'avviso della prosecuzione del procedimento. Decorso tale termine, la stessa diviene irrevocabile.

La questione in ordine alla ricorribi-

lità immediata in Cassazione della sentenza ex art. 420-*quater* c.p.p. si è posta immediatamente al centro di contrasti giurisprudenziali. Un primo orientamento, più restrittivo, ha escluso la ricorribilità immediata, sostenendo che il provvedimento non abbia natura decisoria fino alla scadenza del termine di cui all'art. 420-*quater* comma 3 c.p.p.. In tal senso, la sentenza avrebbe carattere interlocutorio e non inciderebbe in via definitiva su situazioni giuridiche soggettive, esulando così dalla garanzia di cui all'art. 111 comma 7 Cost. (così secondo **Cass. pen., sez. VI, 26 ottobre 2023, n. 50426**).

Un secondo orientamento, maggiormente estensivo, è invece stato espresso dalla Quinta Sezione, che ha riconosciuto la natura decisoria del provvedimento emesso ex art. 420-*quater* c.p.p., in quanto idoneo a produrre effetti definitivi, almeno parziali, sul diritto dell'imputato a un giudizio nel merito. Tale indirizzo ha ritenuto applicabile, quindi, la garanzia costituzionale di ricorso immediato in Cassazione per violazione di legge, con particolare riferimento alla determinazione del termine per la ricerca dell'imputato (**Cass. pen., sez. V, 23 febbraio 2024, n. 20140**). Quest'ultima pronuncia ha sottolineato anche la natura “bifronte” del provvedimento che, pur includendo una *vocatio in iudicium* subordinata al rintraccio dell'imputato, si configura come decisione potenzialmente conclusiva.

Alla luce del contrasto interpretativo, le Sezioni Unite sono state chiamate quindi a stabilire se il regime delineato dall'art. 420-*quater* c.p.p. rappresenti una novità strutturale rispetto al modello previgente. La questione in esame ci pone, a parere di chi scrive, davanti ad un interrogativo fondamentale: la sentenza ai sensi dell'art. 420-*quater* c.p.p. è qualificata come provvedimento sostanzialmente interlocutorio o è una decisione avente effetti definitivi?

Non resta che attendere il deposito delle motivazioni delle Sezioni Unite per capire quale percorso argomentativo avrà portato il massimo Consesso a ritenere ricorribile per cassazione la sentenza di non luogo a procedere pronunciata ai sensi dell'art. 420-*quater* c.p.p..

Tale motivazione avrà certamente rilevanti implicazioni sia sul piano teorico, per la definizione della natura della sentenza ex art. 420-*quater* c.p.p., sia sul piano pratico, in merito alla tutela del diritto di difesa e alla definizione dei confini del ricorso per cassazione. La questione si pone come snodo fondamentale nella costruzione di un equilibrio tra efficienza processuale e garanzie costituzionali.

Oltre all'importante tema appena analizzato, dalla lettura della sentenza pronunciata dalla Quinta Sezione emerge un diverso argomento di interesse che merita un approfondimento: quello del calcolo della prescrizione come limite temporale per le ricerche da effettuarsi sulla persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza.

In particolare, la Suprema Corte rileva come il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Rimini abbia commesso un errore nel calcolo dei termini di prescrizione per il reato di tentato furto aggravato, errore che ha avuto ricadute fondamentali nel calcolo del termine previsto dall'art. 159 ultimo comma c.p., evidenziando l'importanza di un'applicazione precisa delle norme in materia, discendendo peraltro da questa la determinazione del tempo per il quale l'imputato rimarrà tale (e “ricercato”), prima del passaggio in giudicato della sentenza di cui all'art. 420-*quater* c.p.p..

Nel caso specifico, il reato contestato era un tentativo di furto in abitazione aggravato da circostanze ad effetto speciale, tra cui quella prevista dall'art. 112 comma 2 c.p., essendosi l'imputata avvalsa di persona non imputabile, perché minore degli anni quattordici.

La Corte sottolinea come, concorrendo tale aggravante con le altre circostanze aggravanti ad effetto speciale di cui all'art. 625 comma 1, n. 2) e n. 5) c.p., ai sensi dell'art. 69 comma 4 c.p., vada applicata soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave. La corretta applicazione della disciplina sul concorso di circostanze aggravanti ha comportato, nel caso in esame, un aumento della pena fino a dieci anni e sei mesi di reclusione, termine a cui applicare successivamente la riduzione di un terzo per il tentativo, portando così la pena massi-





ma a sette anni di reclusione.

Sette anni di reclusione è quindi il termine corretto da utilizzare ai sensi dell'art. 159 ultimo comma c.p. per calcolare il periodo entro il quale devono essere effettuate le ricerche della persona per consentire la revoca della sentenza di proscioglimento, nel caso di specie quattordici anni.

Il giudice di merito, peraltro, non solo ha errato il calcolo del termine massimo di prescrizione, ma non ha neppure tenuto conto del raddoppio previsto dalla normativa per i casi in cui è stata pronunciata una sentenza ex art. 420-*quater* c.p.p.. La Quinta Sezione ha pertanto ritenuto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata, trasmettendo gli atti al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Rimini per l'ulteriore corso, tenendo conto del nuovo termine indicato per la conclusione delle ricerche. [G.A.]

Limiti per l'applicazione della riduzione di pena di un sesto a seguito di sentenza di condanna in abbreviato non impugnata.

Cass. pen., sez. I, 18 marzo 2024, n. 11206: "L'articolo 442, comma 2-bis, del cpp, introdotto dall'articolo 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150 (cosiddetta "Riforma Cartabia"), stabilisce che "quando né l'imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione, il quale vi provvede de plano ai sensi degli articoli 676, comma 1, e 667, comma 4, del cpp, su iniziativa del condannato o anche del pubblico ministero, riguardando la riduzione di pena l'applicazione del modello legale del trattamento sanzionatorio. Non essendo state previste disposizioni transitorie, la nuova disciplina, di natura sostanziale, è astrattamente suscettibile di applicazione retroattiva ove più favorevole, con l'unico limite costituito dal giudicato, secondo la previsione generale dell'articolo 2, comma 4, del cp. Dal campo di applicazione della nuova disciplina devono, quindi, escludersi le sentenze divenute irrevocabili prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022, mentre, tenuto conto del principio *tempus regit actum*, devono includersi le sentenze di primo grado che, a prescindere dalla

data in cui sono state pronunciate, siano comunque divenute irrevocabili dopo l'entrata in vigore della Riforma Cartabia, sempreché il termine per proporre l'impugnazione venga a scadere dopo l'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 150 del 2022 e questa non sia stata proposta".

Com'è ormai noto, lo scopo principale della riforma Cartabia è quello di ridurre la durata del procedimento penale.

Con l'introduzione del comma 2-bis dell'art. 442 c.p.p., il legislatore – nel caso in cui l'imputato decida di definire la propria posizione tramite giudizio abbreviato – ha voluto incentivare la conclusione del processo dopo la decisione di primo grado.

La riforma Cartabia, infatti, per non dare luogo alla fase delle impugnazioni quando non siano – secondo la valutazione fatta dall'imputato e dal difensore – giustificate da un concreto interesse, ha inteso concedere all'imputato il beneficio di una ulteriore riduzione di un sesto della pena nel caso di mancata impugnazione della sentenza di condanna.

La sentenza in esame, – oltre a confermare che nel caso di irrevocabilità della decisione di primo grado per mancata proposizione dell'impugnazione il giudice dell'esecuzione provvede, su iniziativa del condannato o anche del pubblico ministero, a ridurre di un sesto la pena inflitta, – chiarisce che la nuova disciplina del comma 2-bis dell'art. 442 c.p.p. è astrattamente suscettibile di applicazione retroattiva, siccome più favorevole, con l'unico limite costituito dal giudicato, secondo il principio generale dell'art. 2 comma 4 c.p..

A tal proposito, occorre ricordare che l'art. 442 c.p.p., nonostante il suo inserimento nel codice di rito, è una disposizione anche di diritto penale sostanziale. Più volte, infatti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (con le sentenze n. 2977 del 1992 e n. 18821 del 2013) hanno avuto cura di precisare che la suddetta disposizione, pur essendo norma di carattere processuale, ha effetti sostanziali, disciplinando la severità della pena da infliggere in caso di condanna secondo il rito abbreviato.

Conseguentemente, la riduzione di pena nella misura di un sesto, derivan-

te dalla mancata impugnazione della sentenza di condanna emessa all'esito del giudizio abbreviato, ha anch'essa ricadute necessariamente sostanziali, comportando un trattamento sanzionatorio concreto più favorevole.

La Suprema Corte, inoltre, sempre con il provvedimento oggetto di analisi, ha precisato che – in ragione del principio *tempus regit actum*, ritenuto dirimente dalle Sezioni Unite (n. 27614 del 2007, Lista) ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, quando si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato il passaggio dall'una all'altra con disposizioni transitorie –, la nuova disciplina introdotta nel comma 2-bis dell'art. 442 c.p.p. non può applicarsi alle sentenze divenute irrevocabili prima dell'entrata in vigore della riforma Cartabia, mentre, invece, deve applicarsi alle sentenze di primo grado che, a prescindere dalla data della loro pronuncia, siano comunque divenute irrevocabili dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2022, a condizione che, per l'imputato ed il suo difensore, il termine per proporre l'impugnazione sia scaduto dopo l'entrata in vigore della riforma Cartabia e questa non sia stata proposta. [G.R.]

Mancata impugnazione (a seguito di abbreviato), riduzione di un sesto della pena e concessione della sospensione condizionale da parte del giudice dell'esecuzione.

Cass. pen., sez. I, 9 luglio 2024, n. 37899: "Il giudice dell'esecuzione non può concedere la sospensione condizionale al condannato nei confronti del quale, per effetto della mancata impugnazione della sentenza resa in esito a giudizio abbreviato, abbia ridotto la pena di un sesto, a norma dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., contenendone la misura nei limiti di cui all'art. 163 cod. pen."

La recente pronuncia della Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, chiarisce in modo netto la questione sorta a seguito di una delle principali novità introdotte dalla riforma Cartabia relativa al potere del giudice dell'esecuzione di concedere la sospensione condizionale della pena a seguito della riduzione di un sesto della pena, come disposto ex lege dall'art. 442 comma 2-bis c.p.p.,





in caso di mancata impugnazione della condanna pronunciata in esito a giudizio abbreviato.

La Corte esclude la possibilità, per il giudice dell'esecuzione, di riconoscere il beneficio della sospensione condizionale in mancanza di specifiche previsioni legislative.

Il sistema alla base dello sconto di pena inserito dalla riforma Cartabia all'art. 442 comma 2-bis c.p.p., è apparentemente lineare: mancata impugnazione, irrevocabilità della sentenza e applicazione *ex lege* della riduzione di un sesto della pena da parte del giudice dell'esecuzione, coincidente, in assenza di impugnazioni, con il giudice della cognizione. Tuttavia, questo meccanismo presenta criticità di notevole rilievo in relazione alla configurazione dei poteri del giudice dell'esecuzione e alla possibile concessione di benefici, come la sospensione condizionale della pena, una volta che la pena irrogata si riduca entro i limiti di cui all'art. 163 c.p.

Nella sentenza in esame, la Corte afferma che *“la sospensione condizionale dell'esecuzione della pena forma oggetto di valutazione da parte del giudice della cognizione”* poiché richiede una prognosi favorevole circa la condotta futura del condannato, prognosi che viene formulata nel momento dell'irrogazione della pena e che è quindi preclusa, per espressa volontà normativa, al giudice dell'esecuzione. Tale beneficio, osserva la Corte, può essere concesso in sede esecutiva esclusivamente in applicazione della disciplina sul concorso formale o sulla continuazione ai sensi dell'art. 671 comma 3 c.p.p., norma che, in quanto derogatoria del principio generale di intangibilità del giudicato penale, non può essere estesa analogicamente.

La Corte distingue quindi la fattispecie in esame da altri casi, ora regolati dall'art. 676 c.p.p., nei quali la modifica della pena è conseguenza di un riconoscimento formale di cause di illegittimità o di sopravvenienze normative. L'art. 442 comma 2-bis c.p.p., d'altra parte, prevede una riduzione che interviene al confine tra la cognizione e l'avvio dell'esecuzione, creando così una situazione intermedia che potrebbe sollevare perplessità interpretative, soprattutto in assenza di una previsione esplicita che

consenta al giudice dell'esecuzione di rivalutare (*rectius*, di valutare per la prima volta) la concedibilità o meno del beneficio della sospensione condizionale alla luce della nuova pena ridotta.

Il ragionamento della Corte si fonda sulla preclusione, una volta superata la fase cognitiva, di un riesame prognostico sulla condotta futura del condannato. In tal senso, la Corte ribadisce che *“tale riduzione è intervenuta comunque - e necessariamente - in sede esecutiva, senza che tale postuma modificazione della pena appaia poter influire sugli effetti penali derivanti dalla sua determinazione in sede cognitiva.”*

Tale conclusione, seppur coerente con il dettato normativo attuale, pone interrogativi costituzionali, specie con riguardo agli artt. 24 e 3 Cost.. Infatti, da un lato, si priva il condannato di uno strumento processuale per ottenere l'applicazione di un beneficio divenuto concretamente accessibile solo dopo la riduzione della pena; dall'altro, si produce una disparità di trattamento tra condannati alla medesima pena ma in fasi processuali differenti. Di fronte a queste criticità, sarebbe auspicabile un intervento legislativo che chiarisca espressamente il potere del giudice dell'esecuzione in relazione all'art. 442 comma 2-bis c.p.p.

Tornando al commento della sentenza in esame, possiamo affermare con certezza che, per il momento, la Corte di Cassazione ha affermato che, in assenza di una chiara previsione normativa, il giudice dell'esecuzione non può concedere la sospensione condizionale della pena al condannato che, per effetto della riduzione di un sesto della pena *ex art. 442 comma 2-bis, c.p.p.* si trovi a scontare una pena entro i limiti dell'art. 163 c.p. [G.A.]

IMPUGNAZIONI:

Effetti dell'abrogazione dell'art. 581 comma 1-ter c.p.p..

Informazione provvisoria n. 15/2024 delle Sezioni Unite: *“La disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - continua ad applicarsi alle impugnazioni pro-*

poste sino al 24 agosto 2024.

La previsione ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione”.

Quella riportata è la risposta, data dalle Sezioni Unite, alla seguente questione di diritto proposta dalla Quinta Sezione della Corte: *“Se ai fini della perdurante applicazione della disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - si debba avere riguardo alla data della sentenza impugnata ovvero alla data di presentazione dell'impugnazione”.*

In attesa del deposito della motivazione si prova qui di seguito ad analizzare il principio di diritto espresso.

L'art. 581 comma 1-ter c.p.p., introdotto dalla riforma Cartabia, stabiliva che *“Con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio”.* Questa norma, fin da subito percepita dagli avvocati come contraria al principio del *favor impugnationis*, ha scontato, inoltre, maggiore ostilità da parte della categoria forense perché, malgrado sembrasse apparentemente applicabile al solo atto di appello, essendo questo l'unico giudizio di gravame per il quale è prevista la *“notificazione del decreto di citazione”* alla parte privata impugnante, è stata estesa dalla giurisprudenza a vari altri procedimenti, come il ricorso in Cassazione e i gravami cautelari.

Tale disposizione è stata successivamente abrogata dalla riforma Nordio ma, nonostante questo, sono rimaste aperte interessanti questioni circa l'applicabilità retroattiva della modifica e l'eventuale conferma delle dichiarazioni di inammissibilità emesse prima della sua entrata in vigore. Non resta che attendere le prime pronunce sul tema per capire come si muoverà la giurisprudenza.





In relazione al secondo principio espresso dalle Sezioni Unite, ossia l'ammissibilità dell'impugnazione purché fosse presente richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio in atti, diverse Sezioni della Suprema Corte avevano già provato a dare una interpretazione alla norma, senza che si fosse trovata una unitaria lettura della stessa.

Si citano ad esempio Cass. pen., sez. VI, 10 aprile 2024, n. 22287 e Cass. pen., sez. VI, 1° luglio 2024, n. 34045 che stabilivano come la dichiarazione o elezione di domicilio valida ai fini dell'appello potesse risalire anche ad una fase precedente, purché venisse allegata all'atto di impugnazione.

Al contrario, per i giudici della Seconda Sezione (sentenze n. 20515 del 9 maggio 2024 e n. 23275 del 9 maggio 2024) l'onere del deposito dell'elezione o della dichiarazione di domicilio, previsto dall'art. 581 comma 1-ter c.p.p., poteva essere assolto anche con il richiamo, nell'intestazione dell'atto di appello, all'elezione o alla dichiarazione già effettuata dall'appellante personalmente nel corso del giudizio di primo grado.

Le Sezioni Unite, interrogate sul tema, hanno quindi sciolto i dubbi interpretativi di molti, stabilendo, *in primis*, che la vecchia disciplina continui ad applicarsi per le impugnazioni presentate fino al 24 agosto 2024, specificando, inoltre, come non fosse necessario richiedere nuova dichiarazione quando i dati del domicilio dell'imputato fossero già presenti nel fascicolo e, pertanto, facilmente reperibili per garantire la *vocatio in iudicium*.

L'abrogazione dell'art. 581 comma 1-ter c.p.p. e l'interpretazione delle Sezioni Unite non hanno, tuttavia, eliminato del tutto le problematiche interpretative sollevate dalla norma, lasciando aperte questioni irrisolte con cui la giurisprudenza continuerà a confrontarsi.

Da un lato, infatti, la cancellazione della disposizione ha attenuato il rischio di formalismi eccessivi che potevano limitare l'accesso alle impugnazioni; dall'altro, resta aperto il dibattito sulla gestione delle notifiche in modo efficace. Le Sezioni Unite, con la recente pronuncia, sottolineano la necessità di un

bilanciamento tra i due interessi contrapposti: da una parte, la salvaguardia del diritto fondamentale di difesa, senza imporre oneri procedurali inutili o che possano ostacolarne l'esercizio; dall'altra, l'esigenza imprescindibile di scongiurare che le Corti si trasformino in luoghi ove la celebrazione dei processi è pregiudicata dall'impossibilità di reperire gli imputati.

L'auspicio è che la prassi giudiziaria riesca a individuare un equilibrio tra questi due interessi, assicurando l'efficienza del processo penale senza compromettere i diritti fondamentali degli imputati. [G.A.]

(Note redazionali a cura di
Giulia Alfieri e Giuseppe Rosafio
con la collaborazione scientifica di
Paolo Moretti)



Simone Vernizzi

Gli autoservizi pubblici non di linea e la recente emanazione del d.m. 16 ottobre 2024, n. 226



La storia dei servizi di trasporto pubblico locale non di linea è alquanto travagliata sul piano giuridico, sociale, politico ed economico. Volendo limitare i confini del presente intervento alle sole considerazioni giuridiche, si dica che la materia, di assoluto rilievo per il proprio ruolo di comple(ta)mento dei servizi di trasporto pubblico di linea, ha ricevuto una sistemazione organica nella l. n. 21/1992, legge-quadro sugli autoservizi pubblici non di linea per viaggiatori⁽¹⁾, ove l'offerta delle prestazioni di trasporto è ripartita tra il servizio taxi e quello di noleggio con conducente

1 Legge 15 gennaio 1992, n. 21, Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, in G.U., 23 gennaio 1992, n. 18. Per un commento, cfr., C. CARDOSI, *UNA NUOVA NORMATIVA PER IL SERVIZIO TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE. BREVE ANALISI DELLA LEGGE 21/1992*, in RIV. GIUR. POL. LOC., 1992, 419; S. ZUNARELLI, *PRIME CONSIDERAZIONI SULLA LEGGE QUADRO PER IL TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE AUTOSERVIZI NON DI LINEA*, in TRASP., 1993, 65; G.M. SARRACCO, *TRASPORTI URBANI E EXTRAURBANI*, in DIG. DISC. PUBBL., XV, 1999, 330. PIÙ RECENTEMENTE, SUL PUNTO, SI RINVIA AL PUNTUALE LAVORO MONOGRAFICO DI R. LOBIANCO, *TRASPORTO DI PERSONE E ASSETTO GIURIDICO DELLA NUOVA MOBILITÀ URBANA*, MILANO, 2022.

(NCC), accomunati dal fatto di essere effettuati a richiesta dei trasportati, in modo continuativo e periodico e su itinerari e con orari stabiliti volta a volta.

Le due tipologie sono dotate, ciascuna, di una specifica caratterizzazione a livello normativo, e si differenziano, in particolare, in ragione dei destinatari dell'offerta: il servizio taxi si rivolge infatti a un'utenza indifferenziata e per tale ragione staziona in luogo pubblico, mentre il noleggio con conducente si rivolge a un'utenza specifica, *“che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio”*⁽²⁾.

2 La caratteristica indicata nel testo giustifica numerosi aspetti disciplinari specifici: oltre allo stazionamento in luogo pubblico (il cd. “servizio di piazza”), l'obbligatorietà della prestazione cui è chiamato il tassista (in conformità a quanto previsto, all'art. 1679, comma 1, cod. civ., per i pubblici servizi di linea) e la determinazione delle tariffe in via amministrativa. Il noleggio con conducente non prevede limiti territoriali; la prenotazione del servizio viene effettuata presso la rimessa, poiché al noleggiante è inibita la sosta di stazionamento su suolo pubblico e il corrispettivo viene concordato volta a volta con l'utenza. Soprattutto, a differenza del tassista, l'operatore non è soggetto all'obbligo di contrarre.

Negli anni successivi all'adozione di tale provvedimento, i disequilibri registrati nel mercato hanno alimentato le istanze di riassetto del settore, divenute assai pressanti in ragione dei mutamenti intervenuti sul versante della domanda e dell'offerta di mobilità urbana, effetti amplificati dall'introduzione e sviluppo delle tecnologie informatiche.

Nonostante la presenza di spinte liberistiche, è infine prevalso un atteggiamento protezionistico degli interessi dei tassisti: con l'art. 29, comma 1-*quater*, d. l. n. 207/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14/2009, il legislatore interveniva sull'impianto originario della l. n. 21/1992, introducendo forti restrizioni operative a carico del servizio di trasporto a mezzo NCC.

Tra le tante, le previsioni del (nuovo dettato dell')art. 11, comma 4, il quale impone che le prenotazioni di trasporto, l'inizio e il termine di ogni servizio debbano avvenire presso la rimessa, all'interno del territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla stessa (il cd. “obbligo di rientro in rimessa”), mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri

comuni. A rafforzare l'effettività di tale previsione, il conducente è chiamato a compilare e a conservare a bordo un foglio di servizio ⁽³⁾, pena l'applicazione delle (ulteriori) sanzioni previste dal neo-introdotto art. 11-bis ⁽⁴⁾.

Tale provvedimento ha peraltro sollevato numerose perplessità, per le evidenti ragioni di potenziale contrasto con il riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni nel nuovo assetto costituzionale, oltre che con i principi contenuti nei trattati fondamentali della UE, con particolare riferimento a quelli relativi alla tutela delle libertà di concorrenza, di stabilimento e prestazione dei servizi da parte degli operatori economici ⁽⁵⁾, tanto da convincere il legislatore dell'opportunità di disporre la sospensione dell'efficacia dell'art. 29, comma 1-quater, in vista di un riassetto più organico della materia ⁽⁶⁾.

Il decennio seguente è stato segnato da un concitato susseguirsi di proroghe di tale termine ⁽⁷⁾, e di quello, suc-

3 Lo stesso è composto da fogli numerati progressivamente, vidimati e muniti del timbro del titolare dell'autorizzazione, e deve specificare i dati di inizio e termine di ogni servizio e del committente.

4 Ai sensi del disposto dell'art. 11-bis (Sanzioni) introdotto dall'art. 29, comma 1-quater, del d. l. n. 20/2008, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 14/2009, "Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dalle rispettive leggi regionali, l'inosservanza da parte dei conducenti di taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della presente legge è punita: a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla prima inosservanza; b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla seconda inosservanza; c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla terza inosservanza; d) con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla quarta inosservanza".

5 Sul punto, si rinvia a D. CASCIANO, *QUADRO NORMATIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE*, in *DIR. TRASP.*, 2018, 735.

6 Cfr., art. 7-bis, d. l. 10 febbraio 2009, n.5, convertito, con modificazioni, nella l. 9 aprile 2009, n. 33, a mente del quale: "Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni e agli enti locali, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è sospesa fino al 30 giugno 2009".

7 Il termine di cui all' art. 7-bis, d. l. 10 febbraio 2009, n.5, infatti, in virtù di disposizioni contenute in provvedimenti successivi (art. 23, comma 2, d. l. n. 78/2009, convertito in l. n. 102/2009, e art. 5, comma 3, d.

cessivo, di cui all'art. 2, comma 3, del d. l. 25 marzo 2010, n. 40 ⁽⁸⁾, accrescendo la tensione tra gli operatori e provocando altresì situazioni di incertezza nel diritto *medio tempore* applicabile ⁽⁹⁾.

l. n. 194/2009, convertito in l. n. 25/2010) è stato prorogato al 31 marzo 2010.

8 Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d. l. n. 40/2010, "Ai fini della rideterminazione dei principi fondamentali della disciplina di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, secondo quanto previsto dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, ed allo scopo di assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate, entro e non oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, urgenti disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia. Con il suddetto decreto sono, altresì, definiti gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi". Peraltro, il termine per l'emanazione del decreto ministeriale contenente le disposizioni attuative ivi previste è stato ulteriormente prorogato per ben 11 volte mediante provvedimenti successivi, l'ultimo dei quali contenuto nell'art. 1, comma 1136, lett. b), l. n. 205/2017 (legge di stabilità per l'anno 2018), che ha fissato al 31 dicembre 2018 la scadenza per l'emanazione del provvedimento in questione.

9 Si allude al tema, assai dibattuto nella giurisprudenza civile e in quella amministrativa, relativo alla immediata efficacia delle disposizioni di cui all'art. 29, comma 1-quater, d. l. n. 207/2008, in attesa dell'adozione del decreto attuativo previsto dall'art. 2, comma 3, d. l. n. 40/2010. A fronte di una nutrita serie di sentenze della giurisprudenza di merito, convinta della vigenza del testo originario della legge quadro, stanno alcune pronunzie della giustizia amministrativa e, altresì, una della Suprema Corte, persuase invece della loro immediata efficacia. In particolare, per Cass. civ., 19 maggio 2017, n. 12679, "in tema di noleggio con conducente, le disposizioni della legge n. 21/1992 come modificate dall'art. 29, comma 1-quater, del d. l. 207/2008 (...) sono da ritenersi applicabili ed efficaci anche nelle more dell'adozione del decreto attuativo previsto dall'art. 2, comma 3, del d. l. 40/2010, essendo dette previsioni normative dotate di immediata idoneità prescrittiva, in quanto conformano direttamente l'attività di noleggio con conducente, dettando disposizioni precise e dettagliate che non necessitano di attuazione alcuna". Tale tesi si baserebbe soprattutto su risultanze di carattere testuale, poiché, ad esempio: i) le disposizioni che, a partire dall'art. 2, comma 3, d. l. n. 40/2010 hanno previsto la necessità di adottare il decreto attuativo sono formulate in modo assai diverso da quello della originaria proroga di cui all'art. 7-bis del d. l. n. 5/2009; ovvero, ancora, ii) il disposto di cui all'art. 8, comma 1, del d. l. n. 192/2014 si era limitato a prorogare il termine di adozione del decreto ministeriale relativo alle disposizioni attuative, nulla disponendo, per contro, in ordine alla eventuale sospensione delle norme in questione. Per un commento alla citata pronunzia del Supremo Collegio, cfr., D. CASCIANO, *QUADRO NORMATIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ DEL SERVIZIO DI*

La cd. Miniriforma del 2018 e le censure della Corte costituzionale

Soltanto a fine 2018, l'allora Governo Conte poneva termine alla riferita e prolungata situazione di precarietà e, con l'art. 10-bis del d.l. n. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 febbraio 2019 n. 12 ⁽¹⁰⁾, provvedeva a un riordino della materia, invero confermando, nella sostanza, l'impianto di cui all'art. 29, comma 1-quater, del d. l. n. 207/2008, e, con esso, l'impostazione fortemente protezionistica di tutela del servizio taxi.

È infatti ribadito, a carico degli operatori NCC, l'obbligo di rientro in rimesa al termine di ogni servizio e quello di compilazione e tenuta del foglio di servizio ⁽¹¹⁾: nonostante le possibili, limitate deroghe contemplate dal provvedimento, viene in definitiva frustrata la possibilità che la prenotazione del servizio possa essere effettuata "anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici" (cfr., art. 11, comma 4, primo periodo).

La piena operatività della cd. Miniriforma del 2018 richiede peraltro l'emanazione di ulteriori strumenti, vale a dire: i) un decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, relativo all'istituzione del registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (emanato soltanto in data 2 luglio 2024 - d. m. 203/2024) ⁽¹²⁾; ii) un ulteriore decreto del

NOLEGGIO CON CONDUCENTE, CIT., IN PART., 744 SS.

10 Legge 11 febbraio 2019, n. 12, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, in G.U., 12 febbraio 2019, n. 36.

11 Tale foglio è inizialmente previsto in formato cartaceo, nell'attesa che un successivo decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con quello dell'Interno, abbia stabilito le specifiche per rendere operativo il foglio di servizio in formato elettronico.

12 Cfr., D.m. 2 luglio 2024, n. 203, concernente le Modalità di attivazione del registro informatico pubblico nazionale istituito presso il Centro Elaborazione Dati del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le specifiche tecniche nonché le relative modalità di accesso e di registrazione al medesimo registro da parte dei titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarrozetta e natante a motore e dei

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro degli Interni, determinativo delle specifiche del foglio di servizio in formato elettronico⁽¹³⁾, e, infine, *iii*) un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, volto a disciplinare “*l’attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione che intermediano tra domanda e offerta di auto-servizi pubblici non di linea*”.

Accolta con favore dai tassisti, la misura che ci occupa è stata invece avversata dagli operatori NCC e dai consumatori, in ragione della forte compartimentazione territoriale dei servizi di noleggio e dell’irrigidimento all’accesso al mercato da parte di nuovi operatori stabilito al comma 6 dell’art. 10-bis del d.l. n. 135/2018⁽¹⁴⁾.

Critica, con l’impostazione del legislatore, si dimostra altresì la Corte costituzionale, la quale, in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e le indicazioni della Commissione europea, ha censurato, in più occasioni, il d.l. n. 135/2018.

Con una prima pronuncia, del marzo del 2020, il nostro Giudice delle Leggi prende posizione rispetto all’obbligo di rientro in rimessa al termine di ogni servizio: esso determina infatti un aggravio organizzativo e gestionale irragionevole, “*che non risulta altresì proporzionato rispetto all’obiettivo prefissato di assicurare che il servizio di trasporto sia rivolto a un’utenza specifica e non indifferenziata*”, costringendo, tra l’altro, il vettore a compiere necessariamente un viaggio di ritorno in rimessa “*a vuoto*” prima di iniziare un nuovo servizio⁽¹⁵⁾.

titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozetta e natante a motore. Il provvedimento è consultabile sul portale istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, www.mit.gov.it, alla sezione Normativa.

13 Trattasi del d. m. 16 ottobre 2024, sul quale leggesi più diffusamente *infra*, nel testo.

14 Ai sensi del comma 6 dell’art. 10-bis del d.l. n. 135/2018, infatti, a partire dall’entrata in vigore del provvedimento in questione e “*fino alla piena operatività dell’archivio informatico pubblico nazionale delle imprese*”, indicato al precedente comma 3 dell’art. 10-bis, è impedito alle amministrazioni comunali il rilascio di nuove autorizzazioni per l’espletamento del servizio NCC.

15 Cfr., C. Cost., 26 marzo 2020, n. 56, par. 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3. In particolare, la Corte, ha valutato le misure in questione in base al cd. test di proporzionalità indicato in propria precedente giurisprudenza (*ex plurimis*, C. Cost., 27 giugno 2018, n. 137, in *Foro it.*, 2019, 6, I, 1905

Non ritenendo che i correttivi e le deroghe previsti dalla nuova disciplina siano idonei a eliminare il carattere di sproporzionalità della misura in questione, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, lett. e, del d. l. n. 135/2018 e, per la stretta connessione con l’obbligo ivi previsto, altresì del comma 1, lett. f, nella parte i cui ha aggiunto il comma 4-bis all’art. 11 della l. n. 21/1992, e del comma 9 dell’art. 10-bis del d. l. n. 135/2018⁽¹⁶⁾.

Con la più recente C. Cost., 19 luglio 2024, n. 137, il Giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10-bis, comma 6, del d. l. n. 135/2018, nella parte in cui dispone il divieto di rilasciare nuove autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente fino alla piena operatività del registro informatico nazionale delle imprese titolari di licenza taxi e autorizzazione NCC. Invero, la Corte aveva già avuto occasione di pronunziarsi sulla legittimità di tale divieto nell’ambito della prima sentenza qui richiamata, escludendo in tale sede che lo stesso comportasse “*un’irragionevole restrizione della concorrenza a vantaggio dei titolari di licenze per taxi*”; ciò, peraltro, soltanto nel momento in cui il numero delle imprese operanti nel settore venisse bloccato “*per il tempo tecnico strettamente necessario ad adottare in concreto il nuovo registro*”.

con notazioni di commento di M. D’AURIA E, PRECEDENTEMENTE, C. COST., 22 DICEMBRE 2015, n. 272, in *GIUR. COST.*, 2015, 6, 2283), SECONDO CUI OCCORRE VERIFICARE SE “*SE LA NORMA OGGETTO DI SCRUTINIO, CON LA MISURA E LE MODALITÀ DI APPLICAZIONE STABILITE, SIA NECESSARIA E IDONEA AL CONSEGUIMENTO DI OBIETTIVI LEGGITTIMAMENTE PERSEGUITI, IN QUANTO, TRA PIÙ MISURE APPROPRIATE, PRESCRIVA QUELLA MENO RESTRITTIVA DEI DIRITTI A CONFRONTO E STABILISCA ONERI NON SPROPORZIONATI RISPETTO AL PERSEGUIMENTO DI DETTI OBIETTIVI*”. PER UN COMMENTO ALLA PRONUNZIA IN ESAME SI RINVIA A D. CASCINO, *LA RIFORMA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NON DI LINEA DEL 2018 E I SUOI PROFILI DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE*, in *DIR. TRASP.*, 2020, 624 ss.; E. CARUSO, *LA DISCIPLINA DEL TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA ALLA LUCE DELLA SENTENZA N. 56/2020 DELLA CORTE COST.*, in *MUNUS*, 2020, 1, 111; G. MAZZANTINI, *IL RUOLO DELLA CORTE COSTITUZIONALE NELL’INCENTIVARE LA DIFFUSIONE DEI PRINCIPI DI ‘BETTER REGULATION’ NELLA REGOLAZIONE CONCORRENZIALE DEI MERCATI: LA SENTENZA N. 56 DEL 2020*, in WWW.OSSERVATORIOSULLEFONTI.IT, 2021, n. 2; M. MIDIRI, *LA CORTE APRE (CON PRUDENZA) ALLE PIATTAFORME DIGITALI D’INTERMEDIAZIONE*, in *GIUR. COST.*, 2020, 2, 670; F. TRIMARCHI BANFI, *LA TUTELA DELLA CONCORRENZA NELLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE. QUESTIONI DI COMPETENZA E QUESTIONI DI SOSTANZA*, in *DIR. PUBBL.*, 2020, 2, 595. DA ULTIMO, ALTRESÌ, R. LOBIANCO, *TRASPORTO DI PERSONE E ASSETTO GIURIDICO DELLA NUOVA MOBILITÀ URBANA*, cit., 28 ss.

16 Cfr., C. Cost., 26 marzo 2020, n. 56, cit., in part., par. 5.6.3 e 5.6.4.

Tuttavia, tale “tempo tecnico” si sarebbe potuto protrarre in modo affatto ingiustificato proprio in ragione delle modalità con cui la disposizione oggetto di censura ha strutturato il divieto in questione⁽¹⁷⁾. Il meccanismo normativo che lo istituisce non appare invero dotato dei requisiti di ragionevolezza e proporzionalità e rischia di tradursi in “*una indebita barriera all’ingresso nel mercato*”; la norma non sarebbe in ogni caso sorretta da un motivo di utilità sociale ovvero da un interesse della collettività, “*apparendo piuttosto rispondere a un’istanza protezionistica*”, e in tal modo contrasta con i dettami della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE a tutela della libertà di stabilimento⁽¹⁸⁾.

La recente emanazione del d. m. 16 ottobre 2024, n. 226

Gli anni recenti, caratterizzati dall’emersione di nuove forme di mobilità urbana e da forti istanze di decarbonizzazione, chiedono di incoraggiare lo sviluppo di servizi innovativi, anche allo scopo di sopperire alle evidenti difficoltà, riscontrate non soltanto nei grandi centri, nel soddisfare in modo efficiente

17 Cfr., C. Cost., 19 luglio 2024, n. 137, in part., al punto 6.1, ove la stessa afferma: “*come è stato affermato da questa Corte nella sentenza n. 56 del 2020, l’art. 10-bis, comma 6, dovrebbe avere «il fine di bloccare il numero delle imprese operanti nel settore [soltanto] per il tempo tecnico strettamente necessario ad adottare in concreto il nuovo registro». Nella suddetta pronuncia tale previsione è stata quindi ritenuta non irragionevole in quanto valutata secondo una logica “statica”. Dal punto di vista “dinamico” in cui, dopo diversi anni, la considera nuovamente l’ordinanza di questa Corte iscritta al n. 49 reg. ord. 2024, si evidenzia, invece, una netta «contraddittorietà intrinseca» tra la regola introdotta, che permette di precludere a tempo indeterminato il rilascio di nuove autorizzazioni, e «la ‘causa’ normativa che la deve assistere» (...), che dovrebbe essere quella, invece, di realizzare in breve tempo una mappatura delle imprese titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi e di quelle titolari (a mercato fermo) di autorizzazione per l’esercizio del servizio di NCC”.*

18 La Corte dubita infatti della conformità della disposizione in questione con l’art. 117, comma 1, Cost., letto in relazione all’art. 49 TFUE: in proposito, Corte di Giust. UE, 8 giugno 2023, *Prestige and Limousine SL*, C-50/21 (EU:C:2023:448), proprio rispetto al settore del trasporto di persone mediante servizio NCC, ha precisato che eventuali restrizioni alla libertà di stabilimento siano ammissibili a condizione che: *i*) siano giustificate da un motivo imperativo di interesse generale, e *ii*) rispettino il principio di proporzionalità, vale a dire che le stesse siano “*idonee a garantire, in modo coerente e sistematico, la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non eccedano quanto necessario per conseguirlo*”.



la domanda di mobilità da parte del trasporto locale non di linea.

Nonostante le indicazioni della Commissione europea, che invita a un efficientamento dei servizi di trasporto in vista di una graduale liberalizzazione del mercato dei servizi a viaggio, e, *medio tempore*, all'adozione di regolamentazioni proporzionate all'obiettivo perseguito, che favoriscano le pari opportunità tra gli operatori in un contesto di leale concorrenza ⁽¹⁹⁾, è stato emanato il decreto interministeriale n. 226 del 16 ottobre 2024, con il quale il nostro esecutivo ha infine disciplinato le modalità di tenuta e compilazione del foglio di servizio elettronico ai fini dello svolgimento del servizio di noleggio con conducente ⁽²⁰⁾: tale provvedimento, per quanto interessa in questa sede, contiene una previsione che impone all'operatore NCC un tempo minimo di attesa tra la prenotazione e l'erogazione del servizio con partenza da un luogo diverso dalla rimessa.

Rispetto alla bozza di decreto, che ha suscitato più di un rilievo da parte di ART e AGCM ⁽²¹⁾, la attesa forzosa diminuisce da trenta a venti minuti: in tal modo, evidentemente, l'Esecutivo ritiene di aver scongiurato il pericolo che l'obbligo di rientro in rimessa, espunto in virtù del ricordato intervento della Corte costituzionale, si ripresenti, nei fatti, essendo sostanzialmente impedito l'immediato avvio di un nuovo servizio al termine del precedente.

Tuttavia, se venti minuti di attesa forzosa dovessero anche risultare un tempo inferiore a quello necessario per

19 Si allude alle indicazioni in tal senso che emergono dalla lettura del testo della Comunicazione della Commissione concernente un trasporto locale di passeggeri su richiesta (taxi e veicoli a noleggio con conducente) ben funzionante e sostenibile (2022/C 62/01), in GUUE, 4 febbraio 2022, C 62/01.

20 Cfr., D.m. 16 ottobre 2024, n. 226, consultabile sul sito istituzionale del MIT, <https://www.mit.gov.it>, nella sezione "Ricerca normativa".

21 Cfr., AGCM e ART, Segnalazione congiunta ai sensi dell'art. 21 della legge n. 287/1990 e dell'art. 2, comma 6, della legge 14 novembre 1995, n. 481 relativa a criticità concorrenziali concernenti i servizi di trasporto pubblico non di linea tramite taxi e noleggio con conducente inviata al Presidente del Consiglio dei ministri Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ministero dell'Interno, del 11 giugno 2024, consultabile sul sito di ART, www.autorita-trasporti.it, nella sezione "Atti di segnalazione".

un rientro in rimessa "a vuoto", la previsione in questione solleva non pochi interrogativi, anche sul piano occupazionale, in relazione all'efficiente impiego del personale da parte delle imprese che erogano i servizi di NCC.



Aggiornamento Albi



ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Dal 10 luglio 2024 al 3 dicembre 2024 il Consiglio si è riunito 16 volte.

Elenco delle presenze dei Consiglieri alle adunanze:

avv. Francesco Mattioli n. 15

avv. Matteo de Sensi n. 15

avv. Maria Rosaria Nicoletti n. 16

avv. Vittorio Anelli n. 15

avv. Simona Cocconcelli n. 16

avv. Angelica Cocconi n. 14

avv. Giuseppe Cornetti n. 15

avv. Daria Fanti n. 15

avv. Filippo Federico n. 14

avv. Michele Megha n. 14

avv. Alessandra Mezzadri n. 15

avv. Maria Pia Pellegrino n. 15

avv. Alberto Spaggiari n. 16

avv. Stefano Squarcina n. 14

avv. Werner Stricker n. 15

PARERI DI CONGRUITA' E TENTATIVI DI CONCILIAZIONE

Dal 10 luglio 2024 al 3 dicembre 2024 l'apposita commissione consiliare (ovvero il Consiglio) ha espresso 42 pareri di congruità e tenuto un tentativo (riuscito) di conciliazione ai sensi dell'art. 13 L. 247/2012

ESPOSTI

(dallo specifico registro dei reclami nei confronti degli iscritti):

dal 10 luglio 2024 sono pervenuti diciassette reclami, trasmessi al CDD di Bologna;

RICHIESTE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Decisioni delle delibere consiliari dal 10 luglio 2024 al 3 dicembre 2024:

- ammesse: 94

- inammissibili: 5

- respinte: 7

- rinunciate: 2

AGGIORNAMENTO ALBI

(dal 10 luglio 2024 al 3 dicembre 2024)

ISCRIZIONI

- VALENTINA RIVADOSSI, per trasferimento da Albo ordinario dell'Ordine degli Avvocati di Brescia all'Elenco speciale degli avvocati addetti ad uffici legali di Enti pubblici, delibera 17 settembre 2024 con anzianità d'iscrizione dal 19 gennaio 2021;
- CONCETTA PALMA LO FEUDO, per trasferimento dall'Ordine degli Avvocati di Castrovillari;
- PAOLO CONTI, reiscrizione con decorrenza e delibera 8 ottobre 2024;
- ILARIA LEZZI, con decorrenza e delibera 12 novembre 2024.

CANCELLAZIONI

- PRIMO SAVANI, per decesso, decorrenza 26 agosto 2024, delibera 3 settembre 2024;
- GAETANO BOCCHI, d'ufficio, decorrenza e delibera 12 novembre 2024;
- LUCIA RABONI, a domanda, con decorrenza e delibera 22 ottobre 2024;
- MATTEO DEVONA, a domanda, con decorrenza e delibera 22 ottobre 2024;
- MARIO HENZEL, a domanda, con decorrenza e delibera 29 ottobre 2024;
- ANTONELLA DE STEFANO, a domanda, con decorrenza e delibera 12 novembre 2024;
- MARIA CRISTINA BORGHINI, a domanda, con

decorrenza e delibera 26 novembre 2024;

- ANDREA SIMONAZZI, a domanda, con decorrenza e delibera 26 novembre 2024;
- FRANCESCA MARROLLO, a domanda, con decorrenza e delibera 26 novembre 2024;
- ROBERTO BRUGNANO, a domanda, con decorrenza e delibera 26 novembre 2024;
- GIOVANNI DE ANGELIS, a domanda, con decorrenza e delibera 3 dicembre 2024;
- ELENA GILI, a domanda, con decorrenza e delibera 3 dicembre 2024;
- LUISA SAVI, a domanda, con decorrenza e delibera 3 dicembre 2024.

Al 3 dicembre 2024 gli iscritti all'albo erano milleduecentoquarantaquattro nove in meno rispetto alla rilevazione di luglio 2024,

dieci in meno rispetto al dicembre 2023 e trenta in meno rispetto a dicembre 2019 (pre-covid)

PRATICANTI

(dal 10 luglio 2024 al 3 dicembre 2024):

semplici

iscritti n. 25

cancellati n. 9

laureandi (tirocinio sostitutivo)

iscritti n. 2

abilitati al patrocinio sostitutivo

iscritti n. 4

cancellati n. 1



Giuseppe Verdi Senatore del Regno d'Italia

(per gentile concessione di GAZZETTA di PARMA)

(il 15 novembre 1874 l'insigne Maestro compositore di Busseto veniva nominato Senatore del Regno).

Sono trascorsi centocinquant'anni da quando Giuseppe Verdi, anche grazie ai buoni uffici del concittadino bussetano Giuseppe Piroli, parlamentare eletto nel 1866 nel Collegio di Borgo San Donnino, venne nominato Senatore del Regno, ricorrendo i requisiti di essere persona inserita tra "coloro che con servizi o meriti eminenti hanno illustrata la Patria" e altresì persona "che da tre anni paga tremila lire di imposizione diretta, in ragione dei suoi beni, o della sua industria". Un interessante binomio di condizioni: avere reso illustre la patria e avere pagato imposte non inferiori ad un certo importo; eravamo ancora lontani dalla legge Bacchelli.

Così, nonostante le forti perplessità di volersi ancora impegnare nella vita politica pubblica, le ataviche insofferenze nei confronti dell'attività parlamentare, la

delusione di cittadino disorientato come proprietario terriero, siccome personalmente colpito dalla tassa sul macinato, l'ostacolo di un requisito formale attinente alle sue precedenti assenze come parlamentare, grazie alla brillante prolusione del relatore Mamiani, Verdi diventa Senatore a vita del Regno, superando ogni turbamento e prestando nell'Aula "giuramento nella forma consueta", un secolo e mezzo fa, ma senza che ciò potesse disturbare la messa in scena dell'Aida al Teatro Apollo.

Restò Senatore del Regno fino alla morte, per ventisei anni, partecipando all'ultima seduta del 6 agosto 1900 e ricevendo l'ultimo congedo per motivi di salute il successivo 28 dicembre, seduta nella quale si commemorava Re Umberto I di Savoia morto assassinato, accadimento che sconvolse la sensibilità del Maestro, ormai pure lui in fin di vita.

Ventisei anni di "infernata di Verdi al Senato", come le caricature dell'epoca interpretavano la sempre più scarsa volontà di Verdi di mescolare musica e politica, una





volontà, talvolta proprio affaticata e forzata, come viene brillantemente tracciata e assai generosamente documentata nell'interessante libro di Michele Nitti, dal titolo "Verdi, Diario dell'Attività Parlamentare", libro al quale l'ex Ministro della Cultura, Dario Franceschini, dedica una prefazione di sintesi dalla quale già emerge la complessità di quello che Nitti, nel primo capitolo del libro, definisce "Il Musicista più incompreso del mondo", complessità che l'autore in quest'opera rara ci aiuta però a capire attraverso l'attenta analisi e accurato studio dei passaggi più significativi della vita politica di Verdi.

Michele Nitti, che Parma avrà l'onore e il piacere di ospitare nei prossimi giorni per un incontro, organizzato dal nostro Ordine degli Avvocati e della Fondazione dell'Avvocatura Parmense, con il patrocinio del Comune di Parma e dalla Fondazione Teatro Regio, è infatti Laureato in Lettere, Direttore d'Orchestra e Deputato della Repubblica Italiana, nonché titolare della VII Commissione Cultura, Scienze e Istruzione presso la Camera dei Deputati.

Ed è proprio grazie alla sua vasta conoscenza e preparazione culturale letteraria e musicale, nonché alla sua esperienza parlamentare, che Michele Nitti rappresenta la persona maggiormente idonea a tracciare e così tramandarci la rarissima testimonianza del Verdi uomo politico che, dopo l'improvvisa e dolorante morte di Cavour, inizia

il suo lento e progressivo distacco dalla vita politica; anche se, dinnanzi all'esplosione della questione sociale, Verdi tenta in prima persona di contrastare il peggioramento di vita della classi più deboli, finanziando direttamente azioni di filantropia e di impegno sociale.

Tutto questo avverrà però lontano dai palazzi, in modo estraneo e libero dalle dinamiche politiche e istituzionali.

Il commovente e patriottico messaggio conclusivo che questo accurato e sofferto libro ci offre, è quello di un Verdi in cui "l'amore per l'Italia rimane probabilmente il contributo più importante che il Maestro ci ha consegnato come uomo, come artista e come parlamentare".

Perché, come assai efficacemente è stato stigmatizzato dai versi di D'Annunzio, Verdi "Diede una voce alle speranze e ai lutti. Pianse ed amò per tutti".

La lettura di questo libro ci spiega il cuore di quella sigla "W VERDI" che abbiamo imparato sui libri di scuola, studiando il Risorgimento; grazie, dunque, al Maestro Nitti per avercelo insegnato con questa encomiabile e preziosa iniziativa editoriale.

Fulvio Villa



Capirsi in cors(i)a: qualche riflessione sul valore di un corretto uso della lingua tecnica

Quella riprodotta è la tavola conclusiva di "Paperino e il mago delle parole" (Topolino, n. 2936, anno 2012 – cf. https://disney-comics.fandom.com/it/wiki/Paperino_e_il_mago_delle_parole).

Ecco, in breve, la storia: Kapoccion, un potentissimo super-mega-dizionario digitale tecnologicamente all'avanguardia, nato per divorare letteralmente libri e testi e distillarne l'essenza per raccogliere tutte le lingue conosciute e tutelarle in quanto patrimonio dell'umanità, si inceppa ed esplose, e le parole, una volta libere, cominciano a volarsene via. Per rimettere tutto a posto e rigovernare il caos generato dalla loro graduale sparizione viene coinvolto un "glottostregone", che deve restaurare l'ordine delle cose, restituendo al mondo le parole.

Il senso della narrazione è presto detto: sono le parole che permettono agli uomini di cono-

scere e raccontare la Vita, essendo lo strumento privilegiato che aiuta a comprendere – nel senso primariamente etimologico – la Realtà; e la loro sparizione comporta, come drammatica conseguenza, il lento svanire del mondo.

L'importanza della parola

Non fraintenda il nostro Lettore: "non si scherza, non è un gioco", come cantava Bennato. Nessuno vuole sottovalutare la sua formazione, né intende banalizzare contenuti. Anzi, per venire a una citazione più seria, l'idea che la sparizione, l'assenza o, ancora, la perdita delle parole abbia ricadute socio-politiche significative è ben illustrata, in ambito letterario, da George Orwell, che in "Nineteen Eighty-Four", condensa la sua riflessione più generale in una frase emblematica:

*"It's a beautiful thing,
the destruction of words".*

Togliere agli uomini le parole è limitarli nel pensare concetti e realtà, e dunque danneggiarli nel loro potere comunicativo-relazionale, che è un altro modo per





Jan Brueghel il Giovane
"Adamo nomina gli animali"

dire: controllarne la libertà e la creatività.

L'impovertimento della lingua è lo specchio dell'impovertimento della società, il cui benessere nasce proprio, invece, dal confronto dialogico fra le parti, che si basa essenzialmente sul linguaggio e sul suo potere regolatorio.

Nell'immagine provocatoriamente proposta in apertura si racchiude, invero, un intero trattato di linguistica. Affermava, nel 1996, in "Dei segni e dei miti. Una introduzione alla antropologia simbolica", Antonino Buttitta: «è il linguaggio lo strumento mediante il quale l'umanità crea la realtà»; a sottolineare il fatto che

le parole sono il mezzo primario, e privilegiato, per interpretare, analizzare, organizzare, conoscere, discutere, camminare, esperire il Mondo.

Alle origini della nostra Tradizione occidentale, si narra che "in principio Dio disse, e le cose furono":

וַיִּקְרָא אֱלֹהִים

Ed Egli ciò fece come operando un prodigio: non a caso "abracadabra", la formula magica forse più popolare fra le diverse culture del pianeta, parrebbe derivare

proprio da un aramaico 'Avrah KaDabra', nel significato di "Io creerò come parlo", a sottolineare il potere creativo della Parola, divina, in quel caso, ma, indirettamente, e di conseguenza, anche umana.

Proseguendo nella Tradizione, ad Adamo fu chiesto/permesso di imporre il nome agli animali (Gen. 2, 18-20), anche in quel caso sottolineando il potere contenuto – almeno in ottica mistica – in tale assegnazione onomastica.



Cos'è una microlingua?

Le parole non sono solo parole, come si potrebbe superficialmente credere: esse veicolano saperi, sistemi valoriali, visioni del mondo. Ogni settore e ambito ha la sua lingua specifica. I disciplinari parlano di «microlingua», o «lingue settoriali». Tutto è microlingua: dalla cucina, alla fisica, dalla medicina allo sport.

'Microlingua', come si legge in <https://www.treccani.it/vocabolario/microlingua/>, è "termine

usato da alcuni linguisti come sinonimo di linguaggio settoriale, per indicare cioè quei linguaggi tecnici o specialistici che, in uso in determinati

settori della scienza, della tecnica, delle attività produttive, costituiscono altrettante varietà in seno alla lingua comune, con caratteri tipici propri sia sul piano lessicale (costituzione di una propria terminologia, prevalenza della denotazione sulla connotazione e della monosemia sulla polisemia, ecc.) sia sul piano morfosintattico (preferenza per alcune strutture sintattiche, tendenza alla frase nominale, ecc.)".

Fra le caratteristiche specifiche di una microlingua è il cosiddetto passaggio dalla 'parola' al 'termine', ossia la riduzione del valore polisemico in funzione di una specializzazione basata sulla monosemia.

Chiariamo con un esempio, rimandando, dal dizionario "Treccani" online (<http://www.treccani.it/vocabolario/raggio/>), alla lunga e articolata definizione di

'raggio', che ha un valore molto diverso a seconda della disciplina di riferimento: dalla matematica, dove è rigidamente definito come "un qualsiasi segmento che congiunge il centro a un qualsiasi punto della circonferenza", alla ruota di una bicicletta, dove, nel termine specifico di "razza", è "una delle aste metalliche fissata nella flangia del mozzo che collega il centro di una ruota con il cerchio esterno", dal raggio laser al raggio d'azione di un macchinario, per giungere almeno al raggio di sole di quasimodiana memoria: "Ognuno sta solo sul cuor della terra trafitto da un raggio di sole: ed è subito sera".

Molti, per fare altri esempi, possono non sapere cosa sono le vibrisse: bisogna essere un amante dei gatti, o un veterinario, o, quantomeno, un allergico. Altrimenti si può benissimo parlare di "baffi". La lingua del quotidiano può supportare la comunicazione in quel modo, e nessuno avrebbe difficoltà a comprendere. Lo stesso avviene, ancora, per restare nel mondo animale, con 'fanone': niente di male a identificarlo come "un dentone di balena"; ma è chiaro che il termine

specifico, in più di un caso, può, però, fare la differenza, dal punto di vista della competenza, e di tutto quello che ne consegue.

Microlingua e avvocatura

Perché raccontare tutto questo su "Cronache"? Perché nemmeno l'avvocatura può permettersi di non confrontarsi con queste problematiche. Possedere la lingua tecnica è fondamentale per ogni esperto di settore, che valorizza, tramite un uso adeguato del linguaggio, la sua perizia e la sua professionalità.

L'importanza della microlingua si mostra nella consapevolezza e nella padronanza del mezzo tecnico che testimonia della sua ricchezza, scientificità, specificità, preziosità in ottica linguistico-culturale. La monosemia, inoltre, con la specializzazione delle semantiche (addirittura una lingua pianificata come l'esperanto specializza il più possibile le semantiche, al fine di essere più "chiara e distinta") permette una lingua efficace, anche dal punto di vista dell'economicità comuni-





cativa.

Come si potrebbe rendere la patina, e il senso profondo, di espressioni quali “*Culpa in vigilando*” o “*Fumus boni iuris*” o “*commissi delicti*”? Basta un esempio di questo tipo per percepire la imprescindibilità del diritto all’esistenza e del bisogno dell’urgenza del possesso della lingua specifica del diritto.

Fra tecnicismi e chiarezza

Accade, però, non raramente, che si possa nutrire il sospetto, se non il fastidio, verso le microlingue, non ultimo proprio quando a usarla è un avvocato. Forse anche, se non *in primis*, perché c’è chi, più spesso inconsciamente, ha corso il rischio – nelle scelte di uso linguistico – di creare confusione, appiattendo due piani comunicativi diversi. La difesa del linguaggio tecnico, infatti, non esime l’obbligo della chiarezza, all’interno di una polarità in cui – per fare propria la tradizione aristotelica – al piano esoterico del rapporto con il collega risuona quello essoterico con il cliente.

Il testo scelto per questo contributo, “capirsi in cors(i)a”, gioca, ad argomentare tale presa di posizione, su un doppio binario: da un lato esso rimanda alla necessità di comprendersi in velocità e con specificità, anche gestendo, “in urgenza” nel senso più lato, la terminologia peculiare interna a un gruppo distinto, dall’altro ricorda la necessità di risultare chiari con il fruitore ultimo del servizio.

Come i medici, che fra loro de-

vono capirsi al volo, e allo stesso tempo risultare chiari al paziente: ogni professionista dire la stessa cosa, ma nei modi più adeguati, a pubblici diversi.

La necessità della lingua tecnica non preclude, infatti, la deontologia. Rifacciamoci, per meglio chiarire gli aspetti in gioco, a una citazione classica.

Come illustra la figura manzoniana dell’Azzecagarbugli, l’uso linguistico degli specialisti (che più spesso sono anche l’*élite* della società) sfugge alle “gente meccaniche, e di piccol affare”. Per questo, a volte, l’avvocato che utilizza la microlingua con la persona sbagliata può correre il rischio di essere percepito come un ‘leguleio’, nel senso più deteriore di pedante, cavilloso, intrigante, opportunisto, doppio, subdolo. L’equivoco ingenerato è ben dipinto dalle parole di Renzo: «[...] a saper ben maneggiare le gride, nessuno è reo, e nessuno è innocente».

Tale modo può equivalere, quando cercato, alla strategia di chi opera una voluta manipolazione del linguaggio a danno del più umile, come si incarna, per restare nell’universo de “I Promessi Sposi”, nella figura di un don Abbondio, che utilizza – ancora una volta con Renzo – il “*latinorum*” per imbrogliarlo, mettendo in gioco consapevolmente un codice non in possesso dell’interlocutore, nell’intento di costringerlo all’angolo.

Qualche riflessione conclusiva

Anche l’uso linguistico richiede insieme competenza e deontologia: il professionista conscio che la maggiore responsabilità lo pone a ulteriore servizio di chi è nel bisogno, deve essere chiaro e preciso con il collega suo pari, e dunque utilizzare la microlingua nel confronto professionale, e al contempo sapere rivestire i medesimi contenuti al cliente, e più in generale a un pubblico meno addentro ai tecnicismi, nella lingua del quotidiano, rispettando le competenze e le necessità comunicative di ciascuno, anche producendo, dove necessario, una sorta di endo-traduzione. E questo ultimo procedimento di volgarizzazione – nel senso più sublime del termine – non deve né può essere confuso con l’atto del banalizzare, del depauperare, dell’uniformare.

Sapere è, etimologicamente, dal latino ‘*sāpio*’, “avere gusto”: anche delle spezie delle parole è fatta la ricchezza di un piatto di riflessione; e perderne la conoscenza, e non saperne dosare l’uso, è depauperare la realizzazione della ricetta, e, in fondo, rovinare la pietanza in gusto e in valore nutritivo. Ecco perché ha ragione Paperino, e perché i dotti hanno il dovere etico di conservare la bellezza e la ricchezza che la Tradizione, anche dal punto di vista della lingua, tramite loro, si tramanda al futuro.

Prof. Davide Astori
Università di Parma





Intelligenza Artificiale ed ESG: una prospettiva per l'avvocatura.

Il futuro dell'avvocatura viene spesso presentato come incerto, problematico e poco rassicurante.

Di conseguenza, la professione legale viene percepita come poco attrattiva e ciò si riflette anche sulle scelte dei giovani, che sempre meno optano per la facoltà di giurisprudenza.

Ulteriormente non giova il fatto che, nel nostro paese, il rapporto numerico avvocati/abitanti è considerevolmente più alto che altrove.

Eppure, questo periodo storico è caratterizzato da importanti accelerazioni e dinamismo che coinvolgono tanti settori dell'industria e dei servizi.

Tali fenomeni di segno positivo sono occasionati soprattutto dall'evolversi della tecnologia, la quale ha portato alla nascita di nuovi strumenti e pratiche che stanno cambiando radicalmente il mondo e che non potranno non impattare anche sulla professione legale.

Contemporaneamente a ciò, la sensibilità per i temi che riguardano le questioni ambientali e sociali fa sorgere nuove priorità per tutti gli operatori

economici, con la correlata necessità di nuove figure professionali.

Ci sono quindi grandi opportunità per l'avvocatura, se si rivolge lo sguardo nella direzione in cui sta andando il mondo.

L'intelligenza artificiale nel settore legale

L'intelligenza artificiale (IA) potrà avere nel settore legale un duplice impatto.

Anzitutto, essa rappresenta un'importante occasione per migliorare il servizio offerto, automatizzando processi ripetitivi di scarso valore intellettuale e consentendo di conseguenza agli avvocati di concentrarsi sulle attività che richiedono maggiore creatività e strategia.

Se considerata e utilizzata quale strumento a disposizione del professionista e non quale sostituto dello stesso, l'IA può davvero incrementare l'efficienza operativa:

- può svolgere compiti ripetitivi e labo-

riosi con velocità e precisione;

- consente l'analisi rapida di grandissime quantità di documenti;
- tramite l'accesso a database estesi, permette di analizzare volumi enormi di informazioni giuridiche (giurisprudenza, normative, dottrina) e non.

Ovviamente, è necessario riconoscerne e rispettarne i limiti:

- è priva di intuizione e difficilmente considera adeguatamente il contesto di riferimento;
- non è un'intelligenza emotiva;
- non sa formulare giudizio critico;
- è fortemente vincolata alla qualità dei dati su cui è addestrata e/o che le sono forniti come input;

L'IA non potrà quindi sostituire il professionista nell'effettuare il complesso lavoro dell'avvocato, il quale necessita di qualità e prerogative tipicamente umane e non replicabili. Potrà però costituire un valido strumento che permetterà alla professione legale di restare al passo con i tempi, con l'evoluzione tecnologica diffusa e con le esigenze di mercato che insieme ad essa mutano.

Ma l'IA può essere un'opportunità anche sotto un diverso profilo.

Il mercato già richiede, pure in ambito legale, figure professionali con particolari skills:



- comprensione dell'IA, ovvero la conoscenza dei principi base dell'intelligenza artificiale e delle sue applicazioni nel settore legale.
- analisi dei dati, ossia la capacità di utilizzare strumenti di *data analytics* per analizzare grandi volumi di dati legali e individuare tendenze;
- utilizzo di strumenti legali basati su IA, vale a dire avere familiarità con *software* di gestione dei documenti, *e-discovery* e assistenti legali automatizzati;
- *problem solving*, ovvero competenze per applicare l'IA nella risoluzione di casi complessi e nella creazione di strategie legali innovative;
- conoscenza delle implicazioni legali ed etiche legate all'uso dell'IA nell'ambito giuridico;
- gestione della sicurezza dei dati, ovvero sia conoscenza delle pratiche di sicurezza informatica per proteggere i dati sensibili nell'impiego dell'IA.

Acquisire queste competenze potrà quindi consentire agli avvocati (soprattutto ai giovani) di trovare nuove opportunità occupazionali, implementare le collaborazioni e, in generale, migliorare l'efficienza e l'efficacia dei propri servizi.

2. ESG, ovvero la rendicontazione non finanziaria sulla sostenibilità: un nuovo imperativo

L'acronimo ESG, che sta per *Environmental, Social, and Governance*, rappresenta un insieme di criteri che le aziende e le organizzazioni possono (e nell'immediato futuro, dovranno) seguire per garantire una gestione sostenibile delle loro operazioni.

Mentre in passato la responsabilità aziendale era prevalentemente vista attraverso la lente del profitto economico, l'approccio ESG si propone di integrare considerazioni ambientali, sociali e legate alla governance nel processo decisionale delle aziende.

Forse un po' superficialmente, il mondo dei professionisti considera l'ESG un tema principalmente riferito all'ambiente e alle politiche da adottare per la sua protezione e conservazione.

L'equivoco probabilmente nasce dal fatto che l'acronimo ESG comincia pro-

prio con la E di *Environmental* (Ambientale); in realtà, non meno importanza hanno le altre lettere dell'acronimo, cioè la S di *Social* e la G di *Governance*, in particolare per quanto attiene al settore degli avvocati.

Ma andiamo con ordine e proviamo a fare chiarezza sui tre criteri:

- *Environmental* (Ambientale): questo criterio valuta come un'organizzazione si comporta in relazione all'ambiente. Include fattori come le emissioni di carbonio, la gestione dei rifiuti, il consumo di energia e le politiche di sostenibilità.
- *Social* (Sociale): riguarda le relazioni che un'organizzazione ha con i propri dipendenti, fornitori, clienti e più in generale con la comunità in cui opera. Politiche relative alla diversità e inclusione, condizioni di lavoro, e il rispetto dei diritti umani sono gli elementi chiave cui fare riferimento.
- *Governance* (Governance): si riferisce alle pratiche di amministrazione e controllo interno di una determinata organizzazione. Comprende aspetti quali la trasparenza, l'etica aziendale, la struttura del consiglio di amministrazione e le relazioni con i soci.

Con particolare riguardo alla *Governance*, gli elementi fondamentali cui fare riferimento per adeguarsi agli standard ESG sono:

- la composizione del Consiglio di Amministrazione, il quale dovrà essere diversificato, sia in termini di genere, sia per competenze ed esperienze: e ciò al fine di consentire al Consiglio di considerare vari punti di vista, affrontando con maggiore efficacia i rischi e le opportunità associati alla sostenibilità;
- la *leadership* e la cultura aziendale, aspetti volti a promuovere una cultura di responsabilità, in cui la sostenibilità sia considerata una priorità strategica, sviluppando politiche che incoraggino comportamenti etici e pratiche sostenibili a tutti i livelli;
- la gestione del rischio, integrando la sostenibilità nelle pratiche di gestione del rischio e sviluppando piani di risposta per affrontare potenziali problematiche legate agli aspetti ambientali e sociali;
- trasparenza e *reporting*, quali principi

chiave: agli investitori e agli *stakeholder* devono essere fornite informazioni chiare e dettagliate sulle pratiche ESG in essere, consentendo loro di valutare in particolare come la *governance* influenzi l'impatto ambientale e sociale dell'azienda.

In questo ambito, un supporto essenziale è fornito dall'EFRAG (*European Financial Reporting Advisory Group*), attraverso la creazione degli *European Sustainability Reporting Standards* (ESRS), standard che definiscono come le aziende devono comunicare le informazioni ESG e che mirano a garantire la trasparenza e la comparabilità delle stesse.

Con specifico riferimento alla G (*Governance*), l'EFRAG raccomanda che le aziende integrino le pratiche di *governance* nelle loro strategie ESG. Ciò implica che le decisioni riguardanti l'ambiente e il sociale siano influenzate da una robusta struttura di *governance* che assicuri controllo e supervisione adeguati.

Deve essere previsto inoltre un coinvolgimento attivo degli *stakeholder*: le aziende sono incoraggiate a stabilire meccanismi per consultare e coinvolgere le parti interessate nei processi decisionali legati alla sostenibilità, garantendo che le loro preoccupazioni e aspettative siano tenute in considerazione.

In questa prospettiva, è chiaro che gli avvocati potranno avere un grande coinvolgimento rispetto al tema ESG, nelle vesti di consulenti in grado di guidare le aziende nell'adeguamento dei propri sistemi di *governance* alle esigenze che detti standard richiedono, anche in relazione al sistema organizzativo delle imprese.

Ma, quali imprese?

L'opinione diffusa è che gli standard ESG riguardino solo le grandi società o le società quotate, ma ciò è solo in parte vero.

Quando si parla di ESG, la direttiva di riferimento è quella sulla rendicontazione non finanziaria, contraddistinta dall'acronimo "CSRD" (*Corporate Sustainability Reporting Directive*). Essa è stata adottata dalla Commissione Europea nel 2021, ma ha avuto completa attuazione in Italia solo nel 2024 (il recepimento).



mento è avvenuto con il D.Lgs. 125/2024). Da tale momento, è scattato il conto alla rovescia per la progressiva entrata in vigore della norma, la quale negli anni a venire interesserà un numero sempre crescente di soggetti.

In dettaglio:

dal 2025
(anno fiscale 2024)

La normativa si applicherà alle imprese attualmente soggette alla direttiva NFRD (norma antecedente la CSRD), vale a dire le **imprese quotate, banche e assicurazioni** con:

- numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: **500**
- totale dello stato patrimoniale: euro **25 milioni**
- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: euro **50 milioni**

dal 2026
(anno fiscale 2025)

Sarà il turno delle **grandi imprese** con i seguenti requisiti:

- numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: **250**
- totale dello stato patrimoniale: euro **25 milioni**
- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: euro **50 milioni**

dal 2027
(anno fiscale 2026)

saranno toccate dall'ESG anche le **piccole e medie imprese quotate (PMI), gli istituti di credito di piccole dimensioni non complessi e le imprese di assicurazioni e riassicurazione dipendenti da un Gruppo ("captive")** con:

- numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: non inferiore a **11** e non superiore a **250**
- totale dello stato patrimoniale: superiore a euro **450 mila** e inferiore a euro **25 milioni**
- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: superiore a euro **900 mila** e inferiore a euro **50 milioni**

dal 2029
(anno fiscale 2028)

infine, sarà il turno delle società figlie e succursali di società madri extra-europee, per le quali la capogruppo ha generato, negli ultimi due esercizi consecutivi e per ciascuno degli stessi, a livello di gruppo o, se non applicabile, a livello individuale, nel territorio dell'Unione, ricavi netti superiori a euro **150 milioni**. Dovranno ulteriormente ricorrere i seguenti requisiti:

- un'impresa figlia soddisfa i requisiti dimensionali della CSRD
- una succursale ha generato ricavi netti superiori a euro **40 milioni** nell'esercizio precedente

Al di là dei vincoli e dei termini sopra esposti, va considerato che EFRAG ha creato un modulo di adesione volontaria agli standard ESG.

Lo standard VSME (*Voluntary Sustainability Reporting Standards*) è infatti un framework semplificato per la rendicontazione delle informazioni di sostenibilità per le PMI non quotate.

In sintesi, questo strumento consente alle aziende di comunicare in modo trasparente e accessibile le proprie performance ESG, senza l'obbligo di conformarsi a normative vincolanti.

Concludendo, si può a buona ragione affermare che l'integrazione dell'intelligenza artificiale e l'applicazione dei criteri ESG rappresentano, seppur per motivi diversi, una straordinaria opportunità per la professione legale.

L'adozione di tecnologie avanzate può migliorare l'efficienza operativa e la qualità dei servizi offerti dagli avvocati, permettendo loro di concentrarsi su attività a maggior valore aggiunto.

Allo stesso tempo, l'attenzione crescente verso la sostenibilità ambientale, sociale e di governance richiede nuove competenze e un approccio più responsabile e trasparente da parte delle imprese, elementi questi che coinvolgeranno sempre più professionisti.

Gli avvocati che sapranno cogliere queste sfide e adattarsi ai cambiamenti in atto potranno non solo rimanere competitivi, ma cavalcare l'onda del cambiamento cogliendone a pieno le opportunità.

Fabrizio Ferri



nb: Alcuni aspetti di questo lavoro sono stati sviluppati con l'uso della INTELLIGENZA ARTIFICIALE



giurisprudenza disciplinare



cancellazione durante procedimento disciplinare (qlc)

È rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 35, 41 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 57 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nella parte in cui dispone il divieto di cancellazione dall'albo dell'avvocato durante lo svolgimento del procedimento disciplinare, nella parte in cui la norma de qua non prevede deroghe al divieto stesso, in quanto non è percorribile la strada di una interpretazione della disposizione conforme a Costituzione. Corte di Cassazione (pres. D'Ascola, rel. Mancino), SS.UU., ordinanza n. 19197 del 12 luglio 2024

prescrizione

In tema di illecito disciplinare, il regime attuale della prescrizione, stabilito dall'articolo 56 della legge professionale, configura una fattispecie riconducibile ad un modello di matrice penalistica, volto a promuovere il sollecito esercizio dell'azione disciplinare e la definizione del procedimento disciplinare in tempi certi, laddove, al contrario, quella del regime precedente si rifaceva al modello civilistico. Si tratta di prescrizione non di un diritto ma dell'azione disciplinare, in relazione alla quale la nuova legge, se da un lato ha elevato la durata della prescrizione, portandola a sei anni, ed ha tipizzato alcuni eventi interruttivi, prevedendo che da quelle date il termine di prescri-

zione riprenda a decorrere, seppur per una durata più breve, di cinque anni, ha poi previsto un termine finale complessivo e inderogabile, entro il quale il procedimento disciplinare deve concludersi a pena di prescrizione, di sette anni e mezzo dalla consumazione dell'illecito.

L'accertamento da parte del C.N.F. del carattere permanente dell'illecito è giudizio di fatto, sia quanto alla permanenza che alla cessazione della stessa, e non è sindacabile in cassazione, potendo il ricorso attingere la decisione solo per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge e non quanto all'accertamento del fatto.

Le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa sicché, per un verso, con riferimento alla disciplina della prescrizione, non trova applicazione lo *jus superveniens*, ove più favorevole all'incolpato, restando limitata l'operatività del principio di retroattività della *lex mitior* alla fattispecie incriminatrice e alla pena, mentre, per altro verso, il momento di riferimento per l'individuazione del regime della prescrizione applicabile rimane quello della commissione del fatto nel caso di illecito istantaneo, ovvero quello della cessazione della sua permanenza, avuto riguardo alla data di entrata in vigore della nuova disciplina (2 febbraio 2013).

Lo *jus superveniens* non si applica alla prescrizione dell'azione disciplinare (anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria)

In tema di prescrizione dell'azione disciplinare, il regime più favorevole introdotto dall'art. 56 della l. n. 247 del 2012, il quale prevede un termine massimo di prescri-



vedi la confessione
in seconda di copertina





ne dell'azione disciplinare di sette anni e sei mesi, non trova applicazione con riguardo agli illeciti commessi prima della sua entrata in vigore. Tale principio è compatibile sia con la giurisprudenza costituzionale, la quale ha chiarito che le garanzie riguardanti la pena in senso stretto possono essere ritenute inapplicabili (o, quantomeno, applicabili in forme più flessibili) alle sanzioni disciplinari, sia con la giurisprudenza della Corte Edu, secondo cui il principio di retroattività della *lex mitior* concerne esclusivamente la fattispecie incriminatrice e la pena, non anche le norme sopravvenute che modifichino la disciplina della prescrizione.

Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Scotti), SS.UU., sentenza n. 19972 del 19 luglio 2024

il codice deontologico forense

Il codice deontologico forense non ha carattere normativo, essendo costituito da un insieme di regole che gli organi di governo degli avvocati si sono date per attuare i valori caratterizzanti la propria professione e garantire la libertà, la sicurezza e la inviolabilità della difesa, con la conseguenza che la violazione di detto codice rileva in sede giurisdizionale solo quando si colleghi all'incompetenza, all'eccesso di potere o alla violazione di legge, cioè ad una delle ragioni per le quali l'art. 56, terzo comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, consente il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, per censurare unicamente un uso del potere disciplinare da parte degli ordini professionali per fini diversi da quelli per cui la legge lo riconosce.

Corte di Cassazione (pres. Cassa-

no, rel. Grasso), SS.UU., sentenza n. 20877 del 26 luglio 2024

coscienza e volontà

In materia di illeciti disciplinari, la «coscienza e volontà delle azioni o omissioni» di cui all'art. 4 cdf consistono nel dominio anche solo potenziale dell'azione o omissione, sicché vi è una presunzione di colpa per l'atto sconveniente o vietato a carico dell'incolpato. L'agente resta scriminato solo se vi sia errore inevitabile, cioè non superabile con l'uso della normale diligenza, oppure se intervengano cause esterne che escludono l'attribuzione psichica della condotta al soggetto. Ne deriva che non possa parlarsi d'imperizia incolpevole ove si tratti di professionista legale e quindi in grado di conoscere e interpretare correttamente l'ordinamento giudiziario e forense.

Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Grasso), SS.UU., sentenza n. 20877 del 26 luglio 2024

conflitto d'interessi

Nei rapporti tra avvocato e cliente, la nozione di conflitto di interessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del vigente codice deontologico forense, non va riferita, restrittivamente, alla sola ipotesi in cui l'avvocato si ponga in contrapposizione processuale con il suo assistito in assenza di un consenso da parte di quest'ultimo, ma comprende tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, il professionista si ponga processualmente in antitesi con il proprio assistito, potendo essere il conflitto anche solo potenziale.

L'altissimo rilievo dei valori in gioco, sia avuto riguardo ai diritti assoluti personalissimi in contesa, che all'esigenza di rendere piena ed effettiva tutela ai soggetti della famiglia notoriamente più vulnera-

bili, quali, appunto i minorenni che di essa fanno parte, impone estrema cautela nell'assicurare che l'avvocato che assiste una delle parti non versi in una situazione, anche potenziale, di conflitto d'interesse.

Secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, all'art. 68 cdf (che riguarda i limiti alla "Assunzione di incarichi contro una parte già assistita") si applica l'art. 24 co 5 cdf (che estende il conflitto di interessi e quindi il dovere di astensione anche agli "avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale"). (Nel caso di specie trattavasi di controversia familiare con minori).

Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Grasso), SS.UU., sentenza n. 20881 del 26 luglio 2024

mancata riassunzione

La mancata riassunzione dinanzi al CNF dopo il rinvio da parte della Corte di Cassazione comporta l'estinzione del procedimento impugnatorio (artt. 392-393 cpc) ma non della sanzione disciplinare irrogata dal Consiglio territoriale, la quale si consolida e diviene definitiva giacché – trattandosi di un provvedimento amministrativo sanzionatorio – può dirsi travolto solo qualora vi sia una sentenza definitiva che ne abbia dichiarato l'illegittimità.

Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Di Paolantonio), SS.UU., sentenza n. 22986 del 21 agosto 2024

NOTA:

In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Iofrida), SS.UU., sentenza n. 19103 del 6 luglio 2023, nonché Consiglio Na-





zionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 89 del 22 marzo 2024, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Pizzuto), sentenza n. 24 del 23 febbraio 2024, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Pizzuto), sentenza n. 194 del 3 ottobre 2023.

legittimo impedimento

In tema di giudizio disciplinare, l'incolpato ha diritto ad ottenere il rinvio dell'udienza in presenza di una situazione di legittimo impedimento a comparire ai sensi dell'art. 420-ter c.p.p., tale dovendosi, però, considerare solo un impedimento assoluto a comparire e non una qualsiasi situazione di difficoltà (*Nel caso di specie, proprio il giorno dell'udienza disciplinare, l'incolpato si sarebbe dovuto recare all'estero per imprecisati "motivi familiari", e aveva acquistato il relativo biglietto aereo solo dopo aver ricevuto la comunicazione della data dell'udienza dibattimentale.*)

Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Falabella), SS.UU., sentenza n. 24268 del 10 settembre 2024

accompagnamento coattivo del teste

L'accompagnamento coattivo di un teste all'udienza fissata per la sua escussione tramite la forza pubblica è un potere riservato alla Autorità Giudiziaria (art. 255 c.p.c. e art. 132 c.p.p.), sicché -in difetto di una specifica ed espressa previsione normativa- l'istituto non opera nel procedimento disciplinare innanzi al CDD, che ha natura amministrativa giustiziale e non giurisdizionale.

Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Falabella), SS.UU., sentenza n. 24285 del 10 settembre 2024

palmario

patto di quota lite

Qualora l'accordo di determinazione sul compenso sia nullo per violazione del divieto di patto di quota lite, tale vizio non inficia l'intero contratto di patrocinio (art. 1419 cc), sicché l'attività professionale svolta deve essere comunque remunerata sebbene in applicazione dei parametri forensi.

Il palmario costituisce una componente aggiuntiva del compenso, riconosciuta dal cliente all'avvocato in caso di esito favorevole della lite, a titolo di premio o di compenso straordinario per l'importanza e la difficoltà della prestazione professionale.

La nullità del patto di quota lite (art. 13 co. 4 L. n. 247/2012) è assoluta e colpisce qualsiasi negozio avente ad oggetto diritti affidati al patrocinio legale, anche di carattere non contenzioso, sempre che esso rappresenti il modo con cui il cliente si obbliga a retribuire il difensore, o, comunque, possa incidere sul suo trattamento economico.

Dal combinato disposto del terzo¹ e del quarto² comma dell'art. 13 L. n. 247/2012, si ricava che il compenso dell'avvocato può essere pattuito quale percentuale rapportata al valore dei beni o degli interessi litigiosi, ma non può essere commisurato al risultato pratico dell'attività svolta (c.d. "patto di quota lite"). La ratio del divieto in parola è quella tutelare l'interesse del cliente e la dignità della professione forense, enfatizzando il distacco del legale dagli esiti della lite, al fine di evitare la commistione di interessi tra il cliente e l'avvocato che invece si avrebbe qualora il compenso fosse collegato, in tutto o in parte, all'esito della lite, con conseguente trasformazione del rapporto pro-

fessionale da rapporto di scambio a rapporto associativo, con una non consentita partecipazione del professionista agli interessi pratici esterni della prestazione (*Nel caso di specie, il compenso professionale era fissato in € 8.000 in caso di soccombenza e nel 15% delle somme che fossero ottenute dal Cliente in caso di vittoria della causa.*)

Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Giannaccari), sentenza n. 23738 del 4 settembre 2024

vita privata

È temeraria la tesi difensiva dell'incolpato che neghi la rilevanza deontologica delle condotte in quanto estranee all'esercizio della professione in senso stretto (nella specie, anche penalmente rilevanti), allorché ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro, compromettendo così l'immagine dell'avvocatura.

Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Rossetti), sentenza n. 26368 del 10 ottobre 2024

NOTA

La potenziale rilevanza deontologica della vita privata dell'avvocato è espressamente prevista nell'art. 2 co. 1 cdf ("Le norme deontologiche si applicano anche ai comportamenti nella vita privata"), nell'art. 9 co. 2 cdf ("anche al di fuori dell'attività professionale"), nell'art. 24 co. 2 cdf (conflitti di "interessi riguardanti la propria sfera personale"), nell'art. 63 co. 1 cdf ("anche al di fuori dell'esercizio del suo ministero") e nell'art. 64 co. 2 cdf ("inadempimento ad obbligazioni estranee all'esercizio della professione"). Inoltre, sulla potenziale rilevanza della vita privata del professionista, oltre che ai fini della sanzione disciplinare, anche in sede cautelare cfr. CNF n. 65/2020.

Infine, sul fatto che la rilevanza de-





ontologica della vita privata non contrasti con la normativa sovranazionale, cfr. Cass. n. 23020/2011, secondo cui l'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) inibisce indebite intrusioni e aggressioni alla sfera privata e familiare delle persone, ma lascia integro il potere-dovere delle autorità competenti di valutare e, occorrendo, di sanzionare i comportamenti che si pongano in contrasto con i rispettivi ordinamenti.

diritto al silenzio

Nemo tenetur se detegere: il diritto al silenzio riguarda il rapporto tra il potenziale incolpato e l'autorità preposta al controllo e alla repressione degli illeciti

In applicazione del principio fondamentale "nemo tenetur se detegere", basato sull'art. 24 Cost. e sull'art. 6 CEDU, l'avvocato non può essere costretto a deporre contro se stesso ovvero a rendere dichiarazioni in seguito alle quali possa essere successivamente esposto a un procedimento sanzionatorio, ancorché richieste dal consiglio territoriale nell'ambito delle sue funzioni di vigilanza e controllo. Tuttavia, tale diritto al silenzio riguarda il rapporto tra il potenziale incolpato, che intenda avvalersene, e l'autorità titolare dei procedimenti amministrativi, anche solo di vigilanza, finalizzati alla scoperta di eventuali illeciti, all'individuazione dei responsabili ed all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative di carattere punitivo, sicché non può essere legittimamente invocato con riferimento a rapporti diversi (*nella specie, nei confronti dell'avvocato di controparte ed all'interno del rapporto di colleganza, con violazione dei doveri di lealtà, correttezza e collaborazione tra i difensori, di cui agli artt. 9, 19 e 46, comma 5, del codice*

deontologico forense).

Corte di Cassazione (pres. D'Ascola, rel. Cataldi), sentenza n. 27284 del 22 ottobre 2024

prescrizione

Il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento definitivo di proscioglimento, è riaperto nel caso di successiva condanna penale per reato non colposo fondata sui medesimi fatti (art. 55 co. 1 lett. b L. n. 247/2012) e in tale caso la prescrizione dell'azione disciplinare è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna (art. 56 co. 2 L. n. 247/2012).

Ai sensi dell'art. 56 co. 1 L. n. 247/2012, la prescrizione non estingue la violazione deontologica, ma solo l'azione disciplinare.

Corte di Cassazione (pres. D'Ascola, rel. Cataldi), sentenza n. 27284 del 22 ottobre 2024

NOTA

Esattamente in termini, Cass. n. 26999/2024, Cass. n. 14957/2023, CNF n. 239/2017.

Conseguentemente, si è ritenuto che l'intervenuta prescrizione relativa ad un illecito deontologico impedisca sì che questo assurga a vero e proprio precedente disciplinare, ma non escluda comunque la valutazione complessiva di quel comportamento ex art. 21 cdf ai fini della quantificazione della sanzione relativa ad un ulteriore e diverso illecito imputabile al medesimo incolpato (CNF n. 191/2020, Cass. n. 29878/2018, CNF n. 74/2017).

"fino a"

Il meccanismo di aumento e diminuzione delle sanzioni disciplinari previsto dall'art. 22 commi 2 e 3 cdf consente la graduazione della punizione secondo un criterio

di proporzionalità avuto riguardo all'intero range sanzionatorio previsto dalla locuzione "fino a", che appunto risponde all'esigenza di individuare la sanzione più adeguata in base alla gravità dell'illecito del caso concreto. Conseguentemente, la disposizione di cui all'art. 22 co. 2 lett. d) cdf, secondo cui la sanzione edittale della "sospensione da uno a tre anni" può essere aumentata "fino alla radiazione" non impone, quale unica forma di aumento, che la sanzione aggravata sia necessariamente la radiazione, ma implica piuttosto la possibilità di graduare detto aumento "fino a" quella sanzione massima (*Nel caso di specie, l'incolpato aveva lamentato l'asserita violazione della citata disposizione codicistica, giacché gli era stata irrogata la sanzione aggravata della sospensione per 5 anni anziché la radiazione. In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha rigettato il gravame perché infondato nel merito, oltreché per difetto di interesse giacché la tesi del ricorrente era "addirittura pregiudizievole per i suoi stessi interessi"*).

Corte di Cassazione (pres. Giusti, rel. Tatangelo), sentenza n. 28324 del 4 novembre 2024

dovere di verità

Il dovere di verità di cui all'art. 50 cdf, ancorché idoneo ad assumere rilievo processuale attraverso i filtri degli artt. 88 e 96 cpc, non impone all'avvocato di comunicare al giudice e alla controparte la vicenda estintiva della parte rappresentata, giacché la legge processuale gli consente di manifestare discrezionalmente quest'informazione, sia pur previa intesa con il successore del soggetto estinto. Peraltro, in tal caso il difensore non rende alcuna falsa dichiarazione (che è la condotta sanzionata dalla predetta norma deontologica), ma



semmai tace un'informazione, avvalendosi però del potere discrezionale riconosciutogli dalla legge di rilasciare una dichiarazione, che non è di pura scienza, ad effetti processuali per la migliore e più efficace tutela della parte assistita. Corte di Cassazione (pres. Travaglio, rel. Scotti), SS.UU., sentenza n. 29812 del 19 novembre 2024



reati tributari

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo della dignità e decoro propri della classe forense, l'avvocato che, partecipando ad un sodalizio criminoso, si renda corresponsabile di illeciti attraverso la sua attività professionale e l'asserimento del suo studio a tali scopi (*Nella specie, l'avvocato aveva posto in essere, quale socio e/o amministratore di fatto o di diritto, un sistema organico di società all'interno del quale realizzava una serie di operazioni volte all'elusione e all'evasione fiscale e all'acquisizione di linee di credito, emettendo e ricevendo fatture oggettivamente false che erano incorporate in bilanci fittizi e utilizzate per vantaggi fiscali e per avere anticipazioni bancarie, concorrendo nella gestione e nel riutilizzo di denaro frutto delle dette operazioni illecite. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della sospensione disciplinare dall'esercizio della professione forense per anni tre*). Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Stefani), sentenza n. 112 del 3 aprile 2024

formazione continua

Lo stato di necessità conseguente a grave malattia, propria o di un proprio familiare, esclude rilevanza disciplinare alla violazione dell'obbligo di formazione continua, di cui pertanto costituisce scriminante pur in mancanza di una previa richiesta o concessione di esonero ex art. 15 Reg. CNF n. 6/2014. Tuttavia, tale causa scriminante non ricorre allorché sia meramente affermata, ovvero rimasta priva di ogni riscontro documentale o probatorio (*Nel caso di specie l'avvocato aveva impugnato la sanzione disciplinare irrogatagli per non aver maturato i previsti crediti formativi, asserendo di non aver assolto l'obbligo in parola per la necessità di assistenza della madre gravemente malata. Il CNF, rilevato che tale addotta giustificazione è poi rimasta priva di qualsivoglia riscontro, ha rigettato il ricorso*).

L'obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell'iscrizione nell'albo e non subisce deroghe né attenuazioni nel caso di impegni professionali ritenuti tanto assorbenti da precludere -*in thesi*- la stessa possibilità materiale di acquisire i "crediti formativi" richiesti giacché, diversamente ragionando, detto obbligo finirebbe per dover essere adempiuto con le modalità regolamentari previste solo dall'iscritto all'albo che svolga la propria attività in modo marginale, episodico e discontinuo.

L'obbligo di formazione continua dell'avvocato non può essere surrogato dallo svolgimento dell'attività autoformativa ancorché consistente nella (asserita) collaborazione esterna con un relatori di vari convegni giuridici (*Nel caso di specie, l'avvocato aveva impugnato la sanzione disciplinare irrogatagli per non aver maturato i*

previsti crediti formativi, asserendo di aver comunque assolto l'obbligo in parola per aver collaborato alla predisposizione del materiale dottrinario e giurisprudenziale degli interventi del padre quale relatore a diversi convegni. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. D'Agostino), sentenza n. 120 del 3 aprile 2024

ansia

Ansia e sintomi depressivi non escludono, di per sé soli, la responsabilità derivante da illecito disciplinare, giacché per l'imputabilità dell'infrazione è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l'atto deontologicamente scorretto, a nulla rilevando la buona fede dell'incolpato ovvero le sue condizioni psico-fisiche, elementi dei quali si può eventualmente tener conto solo nella determinazione concreta della sanzione. Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Cassi), sentenza n. 118 del 3 aprile 2024

NOTA:

In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza del 22 novembre 2018, n. 138; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Losurdo), sentenza del 25 ottobre 2018, n. 133; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Caia), sentenza del 27 luglio 2016, n. 252; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 26 luglio 2016, n. 242

dosimetria della sanzione

Per la giusta dosimetria della sanzione, e in particolare ai fini di un'eventuale mitigazione della



stessa, tra le altre cose rilevano il grado non particolarmente elevato della colpa e l'assenza di dolo o intento fraudolento, la correttezza del comportamento precedente e successivo ai fatti, le vicende personali e professionali dell'incolpato nel periodo considerato, la ridotta gravità o l'assenza del danno per l'esponente, l'intervenuto risarcimento del danno, l'ammissione di responsabilità e il rammarico espresso per l'accaduto, il ravvedimento operoso, la mancata compromissione dell'immagine della professione forense, la commendevole vita professionale, l'insusistenza di precedenti disciplinari.

L'ammissione della propria responsabilità disciplinare da parte del professionista incolpato in sede di procedimento dinanzi al Consiglio territoriale può essere valorizzata nell'ambito del complessivo giudizio relativo alla personalità dell'incolpato ai fini della determinazione della giusta sanzione, attestando la consapevolezza della contrarietà della condotta contestata alle regole del corretto agire professionale e di conseguente sanzionabilità dello stesso, nella prospettiva di non ripetere siffatti comportamenti.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. D'Agostino), sentenza n. 121 del 3 aprile 2024

contanti

La violazione delle disposizioni normative in tema di tracciabilità dei pagamenti nonché in tema di limitazioni all'uso del contante costituisce illecito (anche) deontologico.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 125 del 8 aprile 2024

NOTA:

A quanto consta, non vi sono pre-

cedenti editi in termini.

prescrizione (e giudicato)

Il principio secondo cui la prescrizione dell'azione disciplinare è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio vale anzitutto con riferimento alla prescrizione maturata medio tempore dinanzi al Giudice chiamato a valutarla, mentre se sia maturata nel grado di giudizio inferiore, per il Giudice del Gravame il rilievo officioso non è assoluto, in quanto va temperato con la disciplina in tema di giudicato: pertanto, se il CDD, nel condannare l'incolpato, abbia espressamente rigettato l'eccezione di prescrizione disciplinare e tale capo della decisione poi non sia stata fatta oggetto di impugnazione, resta definitivamente precluso al giudice del gravame il rilievo d'ufficio della stessa (*Nel caso di specie, il CNF ha comunque ritenuto, nel merito, che la prescrizione dell'azione disciplinare non fosse maturata*).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 125 del 8 aprile 2024

NOTA:

A quanto consta, non vi sono precedenti editi in termini.

il comparsista

Il professionista non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori può collaborare con avvocati cassazionisti, anche nella redazione degli atti (c.d. "comparsista"), purché tale collaborazione professionale non dissimuli in realtà un'attività defensionale vera e propria, ovverosia attuata a diretto favore del cliente per il mero tramite formale dell'avvocato abilitato, così eludendo il limite per il quale è imposta l'iscrizione all'albo speciale.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Rivellino), sentenza n. 126 del 8 aprile 2024

silenzio

Nell'ambito del procedimento disciplinare, la facoltà dell'incolpato di non rispondere è una scelta processuale legittima e per molti aspetti insindacabile, ma va temperata con la funzione sociale dell'avvocato, che lo rende depositario di quell'affidamento da parte della comunità che egli deve sempre dimostrare di non avere tradito. Conseguentemente, non può rimanere privo di rilievo (negativo) il silenzio ovvero il ricorso dell'incolpato ad argomenti del tutto vaghi e per molti aspetti sconfessati dalle acquisizioni probatorie, le quali possono quindi risultare determinanti ai fini dell'accertamento della responsabilità del professionista che non li abbia positivamente ed efficacemente contestati.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 127 del 8 aprile 2024

NOTA:

In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza n. 57 del 17 giugno 2020, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò), sentenza n. 146 del 6 dicembre 2019, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Broccardo), sentenza del 20 febbraio 2016, n. 18, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Iacona), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 270, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Mariani Marini, rel. Damascelli), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 6.

dovere di verità (anche fuori dal processo)

Stante la c.d. "tendenziale" tipicità dell'illecito deontologico, l'art.





50 cdf (che disciplina il dovere di verità dell'avvocato nel processo stabilendo il divieto di ivi introdurre elementi di prova o documenti che egli sappia essere falsi) può costituire valido criterio e quindi parametro per la repressione di illeciti disciplinari atipici aventi analoghe caratteristiche, come nel caso in cui i falsi riguardino atti e documenti estranei al processo, e ciò alla luce dei principi generali di cui agli artt. 1 co. 3, 9 e 11 del CDF, i quali evocano la funzione sociale, nonché i doveri di lealtà, probità, correttezza e decoro dell'avvocato (*Nel caso di specie, l'avvocato aveva consegnato al cliente un verbale di udienza e ben due assegni falsi*). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 127 del 8 aprile 2024

NOTA:

In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza n. 9 del 15 aprile 2019

sospensione cautelare (strepitus fori)

Secondo una interpretazione sistematica, storica e teleologica deve ritenersi che il c.d. *strepitus fori* costituisca tuttora presupposto della nuova sospensione cautelare, la quale pertanto non consegue automaticamente o di diritto al solo verificarsi delle fattispecie tipiche e tassative di sua ammissibilità (artt. 60 L. n. 247/2012 e 32 Reg. CNF n. 2/2014), ma è comunque rimessa al potere-dovere del CDD di valutare in concreto e motivatamente l'eventuale clamore suscitato dalle imputazioni penali, in una dimensione oggettiva di rilevante esteriorizzazione e non solo nello stretto ambiente professionale.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n.

128 del 8 aprile 2024

NOTA:

In senso conforme, per tutte, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 141 del 17 luglio 2021.

riduzione della sanzione

Qualora, in sede di gravame, l'incolpato non sia assolto o prosciolto, il CNF non è tenuto a decidere in merito ad una eventuale riduzione della sanzione disciplinare irrogata dal CDD, in mancanza di una esplicita domanda di parte (*Nel caso di specie, nelle proprie conclusioni il ricorrente aveva esclusivamente chiesto di "prosciogliere l'incolpato con formula non esservi luogo a provvedimento disciplinare o per manifesta infondatezza degli addebiti", senza contestualmente domandare, neppure in via subordinata, la riduzione della sanzione. In applicazione del principio di cui in massima, nel rigettare il gravame, il CNF ha confermato la sanzione disciplinare irrogata dal CDD, ritenuta comunque congrua*).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 129 del 8 aprile 2024

prestazioni professionali gratuite

Viola il divieto di cui all'art. 37, co.1, c.d.f. il comportamento del professionista che offra prestazioni reiteratamente qualificate gratuite, senza alcun cenno al pur previsto rimborso delle spese a carico degli assistiti, con richiamo strumentale all'istituto del patrocinio a spese dello Stato, con studiata e strategica estensione dell'offerta anche ad una ampia categoria di soggetti esercenti attività commerciali ed esclusi dal patrocinio, utilizzando diffusamente una comunicazione imprecisa, ambigua e suggestiva (*Nel caso di specie, alcuni avvocati si erano resi promotori di un'iniziativa,*

sostenuta da un partito politico, finalizzata ad offrire assistenza gratuita legale a persone fisiche con redditi annui fino a € 20.000,00 ed a persone giuridiche con redditi annui fino a € 40.000,00, quindi ben al di sopra della soglia del patrocinio a spese dello Stato, peraltro reclamizzando tale proposta commerciale con l'espressione -atecnica e ambigua- "gratuito patrocinio").

Costituisce illecito deontologico il comportamento dell'avvocato che, al fine di acquisire potenziali clienti, "pubblicizzi" il proprio studio legale mediante l'offerta di assistenza legale a "zero spese di anticipo", trattandosi di informazione non ispirata al rispetto dei doveri di dignità e decoro e comunque contraria alle prescrizioni normative (artt. 17 e 35 cdf), anche in violazione del divieto di accaparramento di clientela (art. 37 cdf).

Costituisce illecito disciplinare l'informazione, diffusa anche attraverso siti internet, fondata sull'offerta di prestazioni professionali gratuite ovvero a prezzi simbolici o comunque contenuti bassamente commerciali, in quanto volta a suggestionare il cliente sul piano emozionale, con un messaggio di natura meramente commerciale ed esclusivamente caratterizzato da evidenti sottolineature del dato economico.

L'avvocato/a può prestare attività professionale in forma gratuita (art. 13 L. n. 247/2012), ma nei limiti imposti dal codice deontologico, ivi compreso il divieto di accaparramento di clientela (art. 37 cdf). L'indipendenza è una qualità indispensabile dell'agire dell'avvocato, essenziale per assicurare l'effettività della difesa (art. 9 cdf, art. 3 L. n. 247/2012, Principio A Carta Fondamentale CCBE). In particolare, la





terzietà dell'avvocato deve emergere in modo netto e non possono esservi situazioni o atteggiamenti che vanifichino tale valore anche in via soltanto potenziale, poiché apparire indipendenti è tanto importante quanto esserlo effettivamente. Conseguentemente, pur non mettendosi in dubbio la libertà di adesione ad un partito politico, viola il suddetto precetto deontologico l'avvocato: che dichiari di aderire ad un progetto politico di assistenza legale "gratuita", da cui tragga diretti e consistenti benefici professionali (non solo di reddito ma anche di ampliamento di clientela); che associ costantemente i propri nome e titolo professionale ad ogni notizia sull'iniziativa politica; che riceva nello studio coloro che intendono aderire al progetto politico; che enunci ai giornalisti di "lavorare gratis" ma si dichiari anti-statarario in giudizio ed abbia il rimborso delle spese vive, con facoltà di agire in via esecutiva e libertà di nominare ctp e altri ausiliari in tutti i gradi di giudizio. Tali comportamenti, peraltro, contrastano anche con la dignità che deve distinguere l'esercizio professionale e con l'affidamento che la collettività ripone nella capacità degli avvocati di agire con correttezza, lealtà e senza alcuna ingerenza esterna (*Nel caso di specie, alcuni avvocati si erano resi promotori di un'iniziativa, sostenuta da un partito politico, finalizzata ad offrire assistenza gratuita legale a persone fisiche con redditi annui fino a € 20.000,00 ed a persone giuridiche con redditi annui fino a € 40.000,00, quindi ben al di sopra della soglia del patrocinio a spese dello Stato, peraltro reclamizzando tale proposta commerciale con l'espressione -atecnica e ambigua- "gratuito patrocinio"*).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 130 del 8 aprile 2024

il tentativo

In ambito disciplinare non è necessaria la consumazione dell'illecito, essendo infatti sufficiente anche il tentativo, giacché la potenzialità della condotta è idonea e sufficiente a configurare l'illecito deontologicamente rilevante.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 130 del 8 aprile 2024

pentimento

L'ammissione della propria responsabilità da parte dell'incolpato può essere valorizzata nell'ambito del complessivo giudizio relativo alla sua personalità ai fini della determinazione della giusta sanzione in senso più mite; attenuazione che invece deve escludersi ove, per converso, l'incolpato non mostri alcuna resipiscenza.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 132 del 18 aprile 2024

vita privata

Commette e consuma illecito deontologico l'avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l'affidamento dei terzi nella capacità dell'avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall'inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull'immagine della classe forense. E ancora più grave risulta essere l'illecito deontologico nel caso in cui il professionista, non adempiendo ad obbligazioni titolate, giunga a subire sentenze, atti di precetto e ri-

chieste di pignoramento, considerato che l'immagine dell'avvocato risulta in tal modo compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici ed ufficiali giudiziari.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Arnau), sentenza n. 133 del 18 aprile 2024

negligenza (controllo pec)

Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita (art. 26 cdf), come nel caso di negligente ovvero omessa verifica delle comunicazioni o notifiche ricevute nella propria casella di posta elettronica certificata (*Nel caso di specie, l'avvocato non si era accorto della notifica PEC dell'opposizione a decreto ingiuntivo, il cui giudizio si era concluso nella contumacia dell'opposto. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per otto mesi*).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Favi), sentenza n. 134 del 18 aprile 2024

registrazione

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di colleganza e correttezza a cui ciascun professionista è tenuto, l'avvocato che registri clandestinamente un colloquio o una conversazione telefonica con un collega (art. 38 cdf). Tale illecito, infatti, può ritenersi scriminato solo in presenza di un pericolo concreto di commissione di un reato ovvero affinché non sia





portato a compimento, e non certo allorché la registrazione stessa abbia -ex ante- meri fini perlustrativi (*Nel caso di specie, l'incolpato registravo il colloquio con il Collega di controparte, il quale proferiva una frase minacciosa solo al termine dello stesso, ovvero dopo quasi 50 minuti dall'inizio dell'incontro, organizzato dallo stesso incolpato presso il proprio studio professionale per tentare di comporre transattivamente una vertenza*).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Germanà Tascona), sentenza n. 142 del 22 aprile 2024

probità, dignità e decoro

Il principio di stretta tipicità dell'illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell'ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico forense - governato dall'insieme delle norme primarie (artt. 3 c.3 - 17 c.1, e 51 c.1 della L. 247/2012) e secondarie (artt. 4 c.2, 20 e 21 del C.D.) - è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni "per quanto possibile" (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, l'eventuale mancata "descrizione" di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l'immunità, giacché è comunque possibile contestare l'illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui "la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità,

decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza". Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Minervini), sentenza n. 166 del 7 maggio 2024

decreto penale di condanna

Il decreto penale di condanna non opposto non ha efficacia di giudicato in sede disciplinare, ove tuttavia opera il principio di "acquisizione della prova", in forza del quale un elemento probatorio, legittimamente acquisito, una volta introdotto nel processo, è acquisito agli atti e, quindi, è ben utilizzabile da parte del giudice al fine della formazione del convincimento. Conseguentemente, le risultanze probatorie acquisite in quel procedimento sono utilizzabili da parte del giudice disciplinare, ferma la libertà di valutarne la rilevanza e la concludenza ai fini del decidere, senza che, tuttavia, si possa negare ad esse pregiudizialmente ogni valore probatorio solo perché non "replicate" e "confermate" in sede disciplinare.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Minervini), sentenza n. 166 del 7 maggio 2024

NOTA:

A quanto consta, con specifico riferimento al decreto penale di condanna, non vi sono precedenti editi in termini.

strage

Costituisce (anche) grave illecito disciplinare, perché lede i principi di dignità, probità e decoro (art. 9 cdf) con conseguente pregiudizio per l'immagine e la dignità dell'intero ceto forense, il comportamento dell'avvocato che minacci di morte una persona e i suoi tre figli (*nella specie, mediante*

l'asserito intervento della criminalità organizzata internazionale).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Minervini), sentenza n. 166 del 7 maggio 2024

riassunzione

La mancata riassunzione dinanzi al CNF dopo il rinvio da parte della Corte di Cassazione comporta l'estinzione del procedimento impugnatorio (artt. 392-393 cpc) ma non della sanzione disciplinare irrogata dal Consiglio territoriale, la quale si consolida e diviene definitiva giacché - trattandosi di un provvedimento amministrativo sanzionatorio - può dirsi travolto solo qualora vi sia una sentenza definitiva che ne abbia dichiarato l'illegittimità. (1)

Peraltro, non assurge alla soglia della non manifesta infondatezza la qlc dell'art. 393 c.p.c. per asserito contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. nella parte in cui non prevede, tra gli atti travolti dall'estinzione del processo per sua tardiva o mancata riassunzione a seguito di rinvio al Consiglio nazionale forense da parte della Corte di Cassazione, anche la decisione disciplinare emessa dal Consiglio distrettuale di disciplina. (2)

Stante l'assenza di una specifica disposizione nell'ambito della Legge speciale forense (art. 37 co. 1 L. n. 247/2012), la riassunzione del giudizio disciplinare davanti al CNF in seguito al rinvio della Cassazione, deve essere compiuta ai sensi dell'art. 392 c.p.c., quindi su istanza di parte, non trovando quivi applicazione la differente disciplina penalistica che riguarda in via residuale e a condizione di compatibilità i procedimenti davanti ai CDD (art. 59, co. 1, lett. n. L. n. 247/2012). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Patelli), sentenza n.





168 del 7 maggio 2024

NOTA:

(1) In senso conforme, Cass. n. 22986/2024, CNF n. 89/2024, CNF n. 24/2024, Cass. n. 19103/2023, CNF n. 194/2023, CNF n. 6/2019.

(2) A quanto consta, non vi sono precedenti editi in termini.

prove atipiche

Anche in sede disciplinare opera il principio di “acquisizione della prova”, in forza del quale un elemento probatorio, legittimamente acquisito, una volta introdotto nel processo, è acquisito agli atti e, quindi, è ben utilizzabile da parte del giudice al fine della formazione del convincimento. Conseguentemente, le risultanze probatorie acquisite, pur se formate in un procedimento diverso ed anche tra diverse parti, sono utilizzabili da parte del giudice disciplinare, ferma la libertà di valutarne la rilevanza e la conclusione ai fini del decidere, senza che, tuttavia, si possa negare ad esse pregiudizialmente ogni valore probatorio solo perché non “replicate” e “confermate” in sede disciplinare. Ciò, peraltro, non incide in alcun modo sul diritto di difesa dell’incolpato il quale, nel corso del procedimento, può: a) produrre documenti; b) interrogare o far interrogare i testimoni indicati; c) rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, sottoporsi all’esame della sezione competente per il dibattimento; d) avere la parola per ultimo, prima del proprio difensore.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Santinon), sentenza n. 170 del 7 maggio 2024

attenuanti

Per la giusta dosimetria della sanzione, e in particolare ai fini di un’eventuale mitigazione della

stessa, tra le altre cose rilevano il grado non particolarmente elevato della colpa e l’assenza di dolo o intento fraudolento, la correttezza del comportamento precedente e successivo ai fatti, le vicende personali e professionali dell’incolpato nel periodo considerato, la ridotta gravità o l’assenza del danno per l’esponente, l’intervenuto risarcimento del danno, l’ammissione di responsabilità e il rammarico espresso per l’accaduto, il ravvedimento operoso, la mancata compromissione dell’immagine della professione forense, la commendevole vita professionale, l’insistenza di precedenti disciplinari.

L’ammissione della propria responsabilità disciplinare da parte del professionista incolpato in sede di procedimento dinanzi al Consiglio territoriale non può non essere valorizzata nell’ambito del complessivo giudizio relativo alla personalità dell’incolpato ai fini della determinazione della giusta sanzione, attestando la consapevolezza della contrarietà della condotta contestata alle regole del corretto agire professionale e di conseguente sanzionabilità dello stesso, nella prospettiva di non ripetere siffatti comportamenti. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. D’Agostino), sentenza n. 171 del 7 maggio 2024

doveri additivi

L’avvocato ha il dovere di comportarsi in ogni situazione con la dignità ed il decoro imposti dalla funzione che svolge, la quale comporta doveri additivi rispetto al comune cittadino, a salvaguardia della reputazione e dell’immagine dell’Avvocatura (*Nel caso di specie, l’avvocato -anziché adottare un comportamento elusivo al fine di cercare di sottrarsi allo scontro fisico*

con un asserito provocatore- gli aveva sferrato una testata, fratturandogli il setto nasale con una prognosi di 84 giorni).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. D’Agostino), sentenza n. 173 del 7 maggio 2024

social

La pubblicazione di un articolo su un sito web ovvero di un post sui social che rivesta rilievo disciplinare costituisce illecito istantaneo ad effetti permanenti, sicché il dies a quo prescrizione va individuato nel giorno in cui il contenuto sia eventualmente rimosso ovvero, in mancanza, dalla data di notifica della decisione disciplinare del CDD (*Nella specie, trattavasi di espressioni razziste ed omofobe pubblicate su Facebook e YouTube).*

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Rivellino), sentenza n. 214 del 27 maggio 2024

espressioni offensive o sconvenienti

Violano l’art. 52 cdf le espressioni usate dal professionista che rivestano un carattere obiettivamente sconveniente ed offensivo e che si situino ben al di là del normale esercizio del diritto di critica e di confutazione delle tesi difensive dell’avversario, per entrare nel campo, non consentito dalle regole di comportamento professionale, dello scherno, del biasimo e della deplorazione dell’avvocato della controparte (*Nel caso di specie, l’avvocato aveva scritto al Collega avversario: “...Lei dispone di un conto corrente bancario, vero collega?”, nonché “...garbo ed educazione dei quali evidentemente risulta sprovvista”).*

Configura violazione dell’art. 52 cdf, attribuire “la cattiveria più in-



firma” a controparte, definendola altresì “boriosa e perfida”.

Configura violazione dell’art. 52 cdf, definire le difese avversarie come “subdole ed infingardi insinuazioni”.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Feliziani), sentenza n. 217 del 27 maggio 2024

somme riscosse per conto del cliente

L’avvocato deve immediatamente trasmettere al proprio assistito le somme riscosse per conto dello stesso (art. 30 co. 2 cdf e art. 31 co. 1 cdf), non essendo sufficiente all’assolvimento di tale obbligo la mera messa a disposizione delle somme stesso presso il proprio Studio legale, specie allorché il cliente rifiuti di ivi presentarsi.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Angelini), sentenza n. 222 del 27 maggio 2024

restituzione documenti

Secondo il principio accusatorio che informa il procedimento disciplinare, la violazione dell’art. 33 cdf (“Restituzione di documenti”) presuppone la prova dell’inadempimento all’obbligo stesso, quindi dell’esistenza di documenti in possesso dell’avvocato e asseritamente non consegnati al cliente o alla parte assistita (*Nella specie, l’avvocato aveva restituito il fascicolo al cliente, ma era stato comunque sanzionato per non aver restituito ulteriori -ma neppure individuati- atti di causa, di cui tuttavia non vi era prova che fosse in possesso. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso dell’incolpato annullando in parte qua la sanzione irrogatagli dal CDD*).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Germanà Tascona),

sentenza n. 230 del 31 maggio 2024

accaparramento di clientela

Costituisce illecito disciplinare l’informazione, diffusa anche attraverso siti internet, fondata sull’offerta di prestazioni professionali gratuite ovvero a prezzi simbolici o comunque contenuti bassamente commerciali, in quanto volta a suggestionare il cliente sul piano emozionale, con un messaggio di natura meramente commerciale ed esclusivamente caratterizzato da evidenti sottolineature del dato economico.

Costituisce violazione del divieto di accaparramento di clientela (art. 37 cdf), perché lede la dignità e il decoro della professione, il comportamento dell’avvocato che, senza esserne richiesto, offra una prestazione personalizzata, cioè rivolta a una persona determinata per uno specifico affare.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Feliziani, rel. Arnau), sentenza n. 219 del 27 maggio 2024

pec

Nei procedimenti avanti ai Consigli territoriali (COA e CDD), le notifiche non devono necessariamente effettuarsi a mezzo Ufficiale Giudiziario, ben potendo effettuarsi anche a mezzo PEC. Infatti, i Consigli forensi sono enti pubblici non economici che hanno facoltà di notificare i propri atti col mezzo della posta elettronica certificata, perfetto equipollente della notifica mediante ufficiale giudiziario, senza peraltro necessità di un’attestazione di conformità od altri requisiti formali previsti invece per gli atti del processo civile, ferma in ogni caso la sanatoria di eventuali nullità ex art. 156 cpc per il raggiungimento dello scopo.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 239 del 4 giugno 2024

l’errore

In tema di responsabilità disciplinare dell’avvocato, in base dell’art. 4 del nuovo codice deontologico forense, la coscienza e volontà consistono nel dominio anche solo potenziale dell’azione o omissione, per cui vi è una presunzione di colpa per l’atto sconveniente o vietato a carico di chi lo abbia commesso, il quale deve dimostrare l’errore inevitabile, cioè non superabile con l’uso della normale diligenza, oppure la sussistenza di una causa esterna, mentre non è configurabile l’imperizia incolpevole, trattandosi di professionista legale tenuto a conoscere il sistema delle fonti.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Angelini), sentenza n. 261 del 14 giugno 2024

identità

Costituisce grave illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, al momento di assumere l’incarico (art. 23 cdf), ometta di accertare l’identità del cliente e, dopo aver appreso la falsità delle generalità dallo stesso dichiarate, ometta di rinunciare tempestivamente al mandato.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Gagliano), sentenza n. 269 del 20 giugno 2024

NOTA:

In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Pатели), sentenza n. 177 del 9 ottobre 2020.





note



Cronache dal Foro Parmense





ANNIVERSARIO

150^o

DEGLI
ORDINI FORENSI
D'ITALIA

Anno XXXIV numero due
novantaquattresimo della serie
ottobre 2024

per i titoli e per i testi

**Picholine
Antique VF**

Picholine Antique VF by Manic Type

progetto grafico di Alessandro Riccomini - stampa Cabiria

